

98.078

**Messaggio
concernente la modifica della legge federale
sul credito al consumo**

del 14 dicembre 1998

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge concernente una modifica della legge federale dell'8 ottobre 1993 sul credito al consumo.

Nel contempo vi chiediamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare:

1991 M 89.501 Piccolo credito. Legge federale
(S 22.3.90, Affolter; N 21.3.91)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Cotti
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Compendio

La legge federale dell'8 ottobre 1993 sul credito al consumo (LCC, RU 1994 367) è entrata in vigore il 1° aprile 1994. Questa legge risponde alle esigenze dell'Unione europea (cfr. direttiva 87/102/CEE «relativa all'allineamento delle norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo» GU n. L 42 del 12.2.1987, pag. 48).

La vigente legge sul credito al consumo esige che, in occasione della stipulazione del contratto, il consumatore sia informato in maniera completa e dettagliata sugli impegni contrattuali previsti (art. 8 LCC). Il consumatore è inoltre in facoltà di adempiere anticipatamente i suoi obblighi contrattuali (art. 12 LCC). Alcuni diritti gli sono infine garantiti in caso di cessione del credito da parte del creditore (art. 13 LCC) oppure in caso di adempimento difettoso del contratto d'acquisto (art. 15 LCC).

Già in occasione delle deliberazioni sulla legge è risultato che la stessa non avrebbe potuto soddisfare tutte le richieste. Per questo motivo il Consiglio federale aveva prospettato una sua revisione (Boll. Uff. CSf 1993, 395 e 703).

La revisione proposta ha duplice finalità. Da una parte migliora la protezione del consumatore, nel senso che rafforza i suoi diritti al momento della stipulazione del contratto di credito al consumo. Dall'altra parte garantisce che tutti i crediti al consumo concessi in Svizzera siano nuovamente retti dalle medesime norme. Questa uniformità era venuta meno a seguito dell'adozione da parte di alcuni Cantoni della loro propria normativa in materia di credito al consumo, giudicata dal Tribunale federale conforme alla Costituzione (DTF 120 Ia 299 segg., DTF 120 Ia 286 segg., DTF 119 Ia 59 segg.).

Il campo di applicazione del disegno è il medesimo di quello della legge sul credito al consumo (art. 1-3 e 6 LCC). Sono compresi ora anche i crediti al consumo che superano i 40 000 franchi e quelli destinati all'acquisto e al mantenimento di fondi, che non siano garantiti da pegno immobiliare (art. 6 cpv. 1 lett. a, f). La protezione del consumatore è migliorata essenzialmente grazie all'adozione delle seguenti misure: esigenze particolari per il consenso di una persona coniugata o minorenni che postula un credito al consumo (art. 10a), fissazione da parte del Consiglio federale di un interesse massimo (art. 10b), diritto di revoca del contratto nel termine di sette giorni (art. 11a) nonché regole speciali sul recesso e sull'inadempimento (art. 12a). La legge porta innovazioni anche in materia di intermediazione del credito (art. 3a e 17a) e di obbligo di autorizzazione nell'ambito della concessione di crediti e di intermediazione del credito svolte a titolo professionale (art. 19a e 19b).

Il punto nodale del disegno è costituito dalle disposizioni che prevedono l'obbligo per il concedente il prestito in denaro di esaminare prima della stipulazione del contratto la capacità di credito del consumatore (art. 15a-15d) e che regolano le conseguenze giuridiche (sul piano del diritto civile) nel caso in cui tale esame non sia eseguito correttamente (art. 15a-f). Per principio un credito al consumo può essere concesso solo se il consumatore è in grado di rimborsarlo, senza intaccare i suoi beni impignorabili (art. 92 seg. LEF; RS 281.1). In questo contesto assume maggior valore la registrazione degli obblighi risultanti dai contratti di credito al consumo. Attualmente la maggior parte di essi sono già registrati, su base privata, presso la Centrale d'informazione sul credito (ZEK).

Per contro non si è dato seguito alle proposte relative al divieto di un secondo credito, ai limiti di durata della concessione del credito e di fissazione di un importo massimo del credito. In effetti, queste proposte hanno molto probabilmente contribuito nel 1986 all'insuccesso, in votazione finale, dopo numerosi anni di dibattiti in Parlamento, del primo progetto per una regolamentazione completa del credito al consumo (Boll. Uff. CSt 1986 700).

Il progetto di revisione della legge sul credito al consumo permette infine di abrogare le norme speciali sulla vendita a pagamento rateale (art. 226a-226m CO; RS 220) senza che la tutela del consumatore abbia a patirne. L'abrogazione di queste regole rende necessarie alcune modifiche delle norme del contratto di vendita a rate anticipate (art. 227a segg. CO), le quali non provocheranno d'altronde nessuna conseguenza sul piano materiale. Lo stesso vale per l'adeguamento della legge federale contro la concorrenza sleale alla riveduta legge sul credito al consumo (art. 3 lett. k-m e art. 4 lett. d).

Messaggio

1 Parte generale

11 Situazione iniziale

111 Genesi della revisione

L'interesse del legislatore e del pubblico per il credito al consumo risale a oltre mezzo secolo fa. Durante e poco dopo la Seconda guerra mondiale, l'interesse si era concentrato anzitutto sulla questione dell'usura (cfr. rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale del 6 settembre 1946 relativo al postulato Lachenal/Vodoz sulla repressione dell'usura nell'ambito del piccolo credito, FF 1946 III 83 seg., testo francese). In tale contesto era stato concluso, l'8 ottobre 1957, il Concordato intercantonale concernente gli abusi in materia d'interesse convenzionale (RS 221.121.1). Già a quell'epoca le disposizioni del Codice delle obbligazioni sulla vendita a pagamento rateale e sulla vendita a rate anticipate apparivano insufficienti per quanto concerneva la protezione del compratore. Per questa ragione tali norme furono oggetto di revisione nel 1962; esse si applicano in gran parte ancora oggi (art. 226a-226d, 226f-226m come pure 227a-228 CO).

La revisione del diritto sulla vendita a rate non ha toccato il credito al consumo nella sua forma tradizionale – denominata pure piccolo credito –, all'eccezione del caso in cui creditore e fornitore di una prestazione in natura o di un servizio cooperano eccezionalmente a scopo di finanziamento (art. 226m CO). Tale lacuna sfociò quasi naturalmente in un aumento sempre maggiore delle domande di credito per finalità non definite (crediti in contanti). Questa tendenza è stata rafforzata dai bisogni crescenti di beni di consumo e da una pubblicità spesso molto aggressiva. Per tale motivo negli anni Sessanta e all'inizio degli anni Settanta, un certo numero d'interventi hanno chiesto di rendere più severa la disciplina del credito in contanti, analogamente a quella sulla vendita a rate e sulla vendita a rate anticipate (FF 1978 II 504 segg.).

Dopo lunghi lavori preparatori, avevamo presentato, il 12 giugno 1978, disegno e messaggio concernenti una legge sul credito al consumo (FF 1978 II 481 segg.). Fra le novità importanti il disegno prevedeva che un piccolo credito non dovesse superare franchi 40 000 e che spettasse al nostro Consiglio fissare un tasso d'interesse massimo (art. 318a D-CO). Esso accordava inoltre al consumatore un diritto di revoca di sette giorni (art. 318i D-CO). Il progetto vietava infine un secondo credito (art. 318m D-CO) e limitava a 18 mesi la durata del rimborso (art. 318p D-CO). I dibattiti parlamentari, lunghi e densi (Boll. Uff. CN 1982 2 segg. e 1986 157 segg., 1289 segg. come pure Boll. Uff. CSt 1984 171 segg. e 1986 502 segg., 582 segg.) erano sfociati, il 4 dicembre 1986, in votazione finale, nel rifiuto del progetto da parte del Consiglio degli Stati, con 25 voti contro 11 (Boll. Uff. CSt 1986 700).

Mediante l'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), la Svizzera si era impegnata a trasporre la direttiva 87/102/CEE del 22 dicembre 1986 «relativa all'allineamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo» (GU n. L 42 del 12 febbraio 1987, pag. 48), riformata dalla direttiva 90/88/CEE del 22 febbraio 1990 (GU n. L 61 del 10 marzo 1990, pag. 14) nel diritto interno. Avevamo mantenuto questo impegno elaborando il disegno e il messaggio concernente un decreto federale sul credito al consumo (cfr. messaggio I del 27 maggio 1992 sull'adattamento del diritto federale al diritto dello SEE; FF 1992 V 1 segg.). Sottoponemmo nuovamente il disegno al

Parlamento, dopo il rifiuto di popolo e Cantoni dell'Accordo SEE (cfr. messaggio del 24 febbraio 1993 sul programma conseguente al rifiuto dell'Accordo SEE; FF 1993 I 757 segg.). Il Parlamento lo adottò l'ottobre 1993 con poche modifiche. Non fu lanciato il referendum. La legge federale sul credito al consumo è quindi entrata in vigore il 1° aprile 1994 (RU 1994 367, RS 221.214.1).

Già in epoca anteriore, il 14 giugno 1989, il consigliere degli Stati Affolter aveva deposto una mozione (89.501), che ci chiedeva di sottoporre alle Camere «un progetto di legge sul credito al consumo sotto forma di un testo conciso, destinato a reprimere gli abusi» (Boll. Uff. CSt 1990 258). Sia Consiglio degli Stati (Boll. Uff. CSt 1990 263) sia Consiglio nazionale (Boll. Uff. CN 1991 734) hanno accolto la mozione a chiara maggioranza. Sono state trasmesse dal Parlamento e sono tuttora in sospenso un'iniziativa del Canton Lucerna del 3 giugno 1992 (92.301; Boll. Uff. CSt 1993 204 segg. e 396 seg.; Boll. Uff. CN 1993 792 seg. e 2359), come pure un'iniziativa del Canton Soletta, dell'11 maggio 1993 (93.305; Boll. Uff. CN 1993 2359 seg.; Boll. Uff. CSt 1994 85seg.). Le due iniziative domandano, fra l'altro, la riduzione del tasso d'interesse (al 15%), la fissazione di una durata massima del credito (a 24 mesi) e il diritto di revoca del consumatore.

Il Consiglio nazionale ha infine deciso, il 21 giugno 1996, di accogliere l'iniziativa parlamentare Goll (95.413, Boll. Uff. CN 1996 1166 segg. [1172 seg.]). Essa chiede – accanto all'attuazione degli obiettivi indicati nella menzionata iniziativa del Consiglio degli Stati – la possibilità di riduzioni d'interessi, agevolazioni e condoni in situazioni d'indebitamento come pure l'abrogazione della limitazione, prevista nella vigente legge sul credito al consumo, ai crediti inferiori a 40 000 franchi (art. 6 cpv. 1 lett. f LCC). Il Consiglio nazionale ha nel contempo respinto l'iniziativa parlamentare Keller (95.426) che chiedeva un divieto della pubblicità del piccolo credito (Boll. Uff. CN 1996 1168 segg. [1173]).

112 Importanza economica e sociale del credito al consumo

In Svizzera il credito al consumo riveste senza dubbio grande importanza economica e sociale. La statistica della Banca nazionale svizzera per l'anno 1993 rileva un volume di piccoli crediti di 6,456 miliardi di franchi¹. Il 66,1 per cento di questo importo proviene da istituti specializzati nel settore del piccolo credito (cfr. Annuario statistico della Svizzera, 1995, pag. 270)². La Centrale d'informazione sul credito (ZEK) indica che lo stesso anno sono esposti piccoli crediti per 6,443 miliardi di franchi (cfr. Associazione svizzera delle banche di credito e istituti di finanziamento – in seguito ASBCIF – rapporto annuale 1993, pag. 13). Nel 1994 questo importo è sceso a 5,919 miliardi di franchi, vale a dire una diminuzione dell'8,1 per cento (cfr. ASBCIF, rapporto annuale 1994; pag. 13 e 16). In relazione alle spese (stimate) dei consumatori privati, che ammontano a un importo di 206 690 miliardi di franchi, il volume dei piccoli crediti o crediti al consumo corrispondeva, nel 1994, al 2,9 per cento (fonte ASBCIF, pag. 13). Nel 1995 il volume dei piccoli crediti si è ridotto a

¹ La definizione di piccolo credito utilizzata nella statistica della Banca nazionale non corrisponde a quella della legge sul credito al consumo. La Banca nazionale comprende nella nozione di piccolo credito prestiti di un importo massimo di fr. 60 000, i cui costi sono superiori di più del due per cento all'interesse netto chiesto normalmente per un credito in bianco, prestiti concessi a privati e che devono essere rimborsati, interesse compreso, mediante rate regolari.

² Inoltre Hans Schmid, *Ökonomische Daten zum Konsumkredit in der Schweiz*, JKR 1997, pag. 25 segg.

5,582 miliardi di franchi (cfr. ASBCIF, rapporto annuale 1995, pag. 16). Questo andamento proseguì anche negli anni successivi. Nel 1996 il valore dei crediti al consumo scaduti ammontava a 5,305 miliardi di franchi (cfr. ASBCIF, rapporto annuale 1996, pag. 11) e nel 1997 a 5,077 miliardi di franchi (cfr. ASBCIF, rapporto annuale 1996, pag. 14).

In uno studio demandato dall'Unione svizzera di commercio e d'industria (SHIV), il Centro di ricerca congiunturale del PF di Zurigo è giunto alla conclusione che nel 1993 più di 69 000 posti di lavoro sarebbero dipesi dal credito al consumo e dal leasing per finanziare beni e servizi. 34 500 di questi posti di lavoro si trovavano in Svizzera³.

L'importanza sociale del credito al consumo è più difficile da quantificare che non la sua importanza economica, in particolare per quel che concerne l'influenza sull'indebitamento eccessivo delle economie domestiche private. Dal punto di vista dei creditori questa influenza è minima. Tale conclusione risulta soprattutto da un'inchiesta dell'ASBCIF condotta presso i suoi membri, la quale dimostra che una percentuale inferiore allo 0,5 per cento degli acconti mensili scaduti sono stati oggetto di precetto esecutivo (fonte: ASBCIF, rapporto annuale 1997, pag. 5). Nel 1994, a seguito di un'inchiesta effettuata presso i membri dell'ASBCIF, i pagamenti in relazione con il risanamento di persone sovraindebitate, ottenuto grazie all'intermediazione di istanze ufficiali, ammontavano a circa 560 000 franchi ovvero lo 0,01 per cento dei crediti concessi (cfr.: ASBCIF, rapporto annuale 1994, pag. 5).

Uno studio effettuato da Caritas Svizzera nel 1992 getta un'altra luce sui rapporti fra credito al consumo e disagi sociali (Vom Trauma zum Alptraum, Privatverschuldung in der Schweiz, Dokumentation 1/1992). Esso analizza la situazione di 321 persone sovraindebitate. Ne deriva che l'indebitamento dovuto a piccoli crediti rappresenta in media il 42 per cento dell'indebitamento globale (fonte: op. cit., pag. 64). Per il 48 per cento delle persone sovraindebitate che hanno rilasciato informazioni sui piccoli crediti, il rimborso mensile del credito al consumo si elevava in media a 932 franchi; si situa pertanto nel quadro degli importi pagati per la locazione (fonte: op. cit., pag. 61).

113 Fonti e contenuto dell'attuale diritto sul credito al consumo

113.1 A livello federale

113.11 Legge federale dell'8 ottobre 1993 sul credito al consumo

La legge federale dell'8 ottobre 1993 (LCC; RU 1994 367; RS 221.214.1) costituisce il punto nodale del diritto svizzero sul credito al consumo. Essa si suddivide in tre parti principali. La prima parte comprende le definizioni e il campo d'applicazione (art. 1-6 LCC): la legge sul credito al consumo non si applica soltanto ai crediti in contanti, ma per principio anche ai crediti per l'acquisto di beni o il finanziamento della fornitura di beni o servizi. La seconda parte concerne la forma e il contenuto del contratto e le conseguenze di una violazione di queste prescrizioni (art. 8-11 e 18 LCC). Queste disposizioni sono completate da una terza parte con il diritto del consumatore di pagare in anticipo i suoi obblighi (art.12 LCC) e il diritto di opporre a ogni cessionario le eccezioni derivanti dal contratto di credito al consumo che gli competono (art. 13 LCC). Il consumatore può del pari esercitare contro il creditore

³ Ampiamente Willy Linder, Konsumkredit- ein Tummelplatz der Emotionen, Wo ist der mündige Bürger geblieben, Schweizerischer Handels- und Industrieverein, Zürich 1996, pag. 21 segg.

tutti i diritti che gli competono contro il fornitore oppure colui che presta i servizi. Talune forme di cooperazione devono tuttavia essere realizzate fra quest'ultimo e il creditore (art. 15 LCC; inoltre DTF 124 III 305 segg.). I diritti del consumatore sono inoltre tutelati dal divieto imposto al creditore di accettare pagamenti oppure garanzie in forma di cambiali (art. 14 LCC).

113.12 Vendita a rate (art. 226a-226d e art. 226f-226m CO)

Le norme sulla vendita a rate si applicano all'acquisto di una cosa (mobile) pagata mediante pagamenti parziali. La legge considera questa vendita dal profilo economico (art. 226m cpv. 1 CO). Le disposizioni sul contratto di vendita a rate trovano applicazione analoga al credito in contanti ove venditrice e mediatrice di crediti collaborino in modo qualificato (art. 226m cpv. 2 CO). Soltanto una (minima) parte delle disposizioni sulla vendita a rate si applicano all'acquirente iscritto nel registro di commercio sotto una ragione sociale, oppure come persona autorizzata a firmare per una ditta individuale oppure per una società commerciale ovvero quando la vendita si riferisce a oggetti che, per loro natura, sono destinati soprattutto a un'impresa artigianale o industriale oppure a fini professionali; vale la stessa considerazione se il prezzo di vendita globale non supera 200 franchi, se la durata del contratto non supera sei mesi, oppure se il prezzo di vendita globale deve essere pagato in meno di quattro acconti (art. 226m cpv. 4 CO).

Come la legge sul credito al consumo, anche le norme sulla vendita a rate fissano le esigenze particolari per la firma e il contenuto del contratto (art. 226a CO). La regolamentazione sulla vendita a pagamento rateale prevede inoltre il consenso del coniuge oppure del rappresentante legale per la stipulazione del contratto (art. 226b CO), il diritto di rinuncia (art. 226c CO), l'obbligo di versamento iniziale e una durata massima del contratto (art. 226d CO), le eccezioni del compratore (art. 226f CO), il pagamento a contanti del saldo (art. 226g CO), la mora del compratore (art. 226h CO), il recesso del venditore (art. 226i CO), la concessione di agevolazioni di pagamento ad opera del giudice (art. 226k CO) come pure il foro e la possibilità di un tribunale arbitrale (art. 226l CO).

113.13 Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento

La modifica del 16 dicembre 1994 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF), in vigore dal 1° gennaio 1997 (RU 1995 1227), ha introdotto norme sull'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (art. 333-336 LEF). Il debitore ha in particolare la possibilità di ottenere una moratoria di tre o sei mesi e di essere assistito da un commissario competente (art. 334 cpv. 1 LEF). Questa procedura è aperta a tutti i debitori. I motivi d'indebitamento non hanno alcuna rilevanza. Può di conseguenza beneficiare di questa procedura pure un debitore che abbia ottenuto uno o più crediti al consumo.

113.14 Altre disposizioni

Le altre rilevanti disposizioni suscettibili di essere applicate al credito al consumo sono quelle relative alle inserzioni pubbliche (pubblicità) e alla conclusione di contratti in materia di vendita a rate e di piccoli crediti, contenute nella legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241) (art. 3 lett. k-m,

LCSI); il diritto di revoca in materia di contratti a domicilio o contratti analoghi (art. 40a-40g CO); il divieto di cedere salari futuri se non per garantire un obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (art. 325 cpv. 1 CO); il diritto del conduttore di una cosa mobile destinata al suo uso privato, di recedere dal contratto entro un termine di 30 giorni per la fine di un trimestre di locazione (art. 266k CO), come pure i disposti del Codice delle obbligazioni sul mutuo (art. 312-318 CO). Spetta inoltre ai Cantoni introdurre una procedura di conciliazione oppure una procedura giudiziaria semplice e rapida che si applica, fino a concorrenza di un valore litigioso di 8000 franchi, alle controversie fra consumatori e fornitori (art. 1 dell'ordinanza del 14 dicembre 1987 che fissa il valore litigioso determinante nelle cause in materia di protezione dei consumatori e di concorrenza sleale; RS 944.8). In tale contesto devono pure essere menzionati gli articoli 114 e 120 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (RS 291) come pure gli articoli 13 a 15 della Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Convenzione di Lugano»; RS 0.275.11). Queste disposizioni prescrivono che le controversie in materia di contratti stipulati dai consumatori debbano essere assoggettate a regole particolari; ciò concerne le questioni relative alla competenza (giudiziaria) e/o del diritto applicabile.

113.2 A livello cantonale

113.21 Concordato intercantonale dell'8 ottobre 1957 concernente la repressione degli abusi in materia d'interesse convenzionale

Il concordato intercantonale concernente la repressione degli abusi in materia d'interesse convenzionale è stato adottato l'8 ottobre 1957 (RS 221.121.1). Finora vi hanno aderito, integralmente oppure con riserve, i Cantoni di Berna, Zugo, Friburgo, Sciaffusa, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura. Ai sensi dell'articolo 1 di questo Concordato, il costo totale del credito non può in nessun caso oltrepassare l'1,5 per cento al mese, vale a dire al massimo l'1 per cento per gli interessi, le provvigioni, le commissioni e le tasse e al massimo lo 0,5 per cento per gli esborsi e le spese comprovati.

Il concordato comprende inoltre i disposti sulla intermediazione (art. 2), il coordinamento intercantonale (art. 3), la simulazione (art. 4), i crediti multipli (art. 6), l'indennizzazione nel caso di mancata stipulazione del contratto (art. 7), i negozi accoppiati (art. 8), la pubblicità (art. 9 e 10), come pure i disposti sulla forma e sul contenuto del contratto (art. 12).

113.22 Altre regolamentazioni cantionali

Dopo l'insuccesso della legge federale sul credito al consumo (cfr. n. 111) numerosi Cantoni hanno legiferato in materia a partire dal 1986.⁴

Nel *Canton Zurigo* la legge d'applicazione del Codice civile svizzero dell'8 dicembre 1991 ha ridotto dal 18 al 15 per cento l'interesse massimo del credito al consumo

⁴ Un compendio sugli altri procedimenti di riforma pendenti a livello cantonale si trova in Hans Giger, *Normenflut als Zeitbombe, Bedeutung der Informationsbewältigung im Bereich von Recht und Rechtsprechung*, in: *Wirtschaft und Recht im Würgegriff der Regulierer*, a cura di Hans Giger, Zurigo 1996, pag. 19 segg. (pag. 50 segg.).

(§ 213 cpv. 2). Essa ha inoltre sottoposto ad autorizzazione l'insieme dell'attività esercitata a titolo professionale dai creditori e dagli intermediari del credito (§ 212). Essa prescrive inoltre condizioni per gli annunci pubblici in materia di credito al consumo (§ 213 cpv. 3). Essa vieta anche di pagare anticipatamente i costi del credito (§ 213 cpv. 2) come pure di accoppiare con altri affari la concessione di un credito o l'attività di intermediario del credito (§ 213 cpv. 4). Essa limita infine l'indennizzazione dell'intermediario (§ 213a).

Nel *Canton Neuchâtel* la legge del 30 settembre 1991 sulla polizia del commercio vieta ogni assunzione di debito che potrebbe avere per effetto un indebitamento eccessivo del consumatore (art. 68 cpv. 1). È considerata sovraindebitata la persona i cui impegni finanziari eccedano la parte impignorabile del suo reddito e/o il suo patrimonio (art. 68 cpv. 2). Essa vieta inoltre la concessione di un nuovo credito fino a quando il primo credito non sia interamente rimborsato (art. 69) e assoggetta infine ad autorizzazione il credito al consumo esercitato professionalmente (art. 70).

Nel *Canton Berna* la legge del 4 novembre 1992 sul commercio e sull'industria vieta la concessione di un credito al consumo laddove provochi l'indebitamento eccessivo del consumatore (art. 18). Essa fissa al 15 per cento il massimo dei costi (art. 16 cpv. 1) e al 5 per cento i costi d'intermediazione (art. 17 cpv. 1). La legge vieta inoltre la concessione di un nuovo credito fino a quando il primo credito, comprese le spese, non sia interamente rimborsato (art. 19). L'articolo 14 dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 19 maggio 1993 vieta di concedere un credito che superi il salario lordo di tre mesi ivi comprese anche altre entrate regolari. L'articolo 15 prescrive infine che l'importo totale del credito sia rimborsato in 36 mesi.

Nel *Canton Basilea Città* è stata emanata il 14 dicembre 1995 la legge sulla concessione e intermediazione di crediti al consumo. Essa prevede, come misure essenziali per evitare un indebitamento, la limitazione dell'importo di credito a un quarto delle entrate annue lorde dei beneficiari di un credito (§ 7), la limitazione a 36 mesi della durata (§ 8), il divieto del doppio credito (§ 9) e il tasso massimo d'interesse del 15 per cento (§ 10).

Nel *Canton Sciaffusa* la legge del 5 settembre 1994, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, ha limitato al 15 per cento l'interesse massimo del credito al consumo (art. 141 della legge di applicazione del Codice civile). La medesima soluzione vale a partire dal 1° maggio 1996 anche nel *Canton San Gallo* (art. 189d della legge d'applicazione del Codice civile).

Il 6 marzo 1997, il *Canton Basilea Campagna* ha, infine, emanato la legge sulla concessione e intermediazione di crediti al consumo. Questa legge, entrata in vigore il 1° luglio 1997, corrisponde quanto al contenuto in sostanza a quella del *Canton Basilea Città*.

12 Carenze del diritto vigente

121 Dispersione delle norme

121.1 Nei rapporti Confederazione-Cantoni

Attualmente la legislazione sul credito al consumo è suddivisa tra Confederazione e Cantoni⁵: abbiamo da una parte la legge federale sul credito al consumo e le norme

⁵ Critici in proposito Giger, op. cit., pag. 44 segg. e Johannes Köndgen, Zur neuen Konsumkreditgesetzgebung, in: Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz, a cura di Peter Nobel, Berna 1994, pag. 31 segg. (pag. 31 e 37 segg.).

del diritto delle obbligazioni sulla vendita a pagamento rateale (art. 226a-226d e art. 226f-226m CO), dall'altra, il Concordato intercantonale dell'8 ottobre 1957 concernente la repressione degli abusi in materia d'interesse convenzionale, come pure le legislazioni cantonali sul credito al consumo più circostanziate.

La coesistenza di diritto federale e diritto cantonale causa inevitabilmente doppioni e difficoltà di delimitazione che nuocciono alla sicurezza del diritto. Tale coesistenza è particolarmente urtante laddove Confederazione e Cantoni danno risposte differenti a questioni simili. Ad esempio, l'articolo 8 capoverso 2 lettera b LCC dispone che il contratto deve contenere «il tasso annuo effettivo». L'articolo 12 capoverso 2 lettera a numero 2 del Concordato intercantonale dell'8 ottobre 1957 concernente la repressione degli abusi in materia d'interesse convenzionale menziona soltanto il «tasso d'interesse». Si pone perciò la questione se questi due interessi siano identici e, ove tale non sia il caso, se il contratto di credito al consumo debba menzionare i due interessi.

121.2 Nel diritto federale

Non esiste un dualismo di fonti giuridiche soltanto fra diritto federale e diritto cantonale, ma pure fra le differenti regolamentazioni federali. Così, la legge sul credito al consumo e la regolamentazione sulla vendita a pagamento rateale (art. 226a-226d e art. 226f-226m CO) disciplinano in ampia misura molti punti identici. Anche in questo caso è quindi necessario un esame di dettaglio delle due fonti giuridiche, allo scopo di applicare «le disposizioni legali che tutelano il consumatore in modo più rigoroso» (art. 7 LCC).

121.3 Tra i Cantoni

Anche la circostanza che i consumatori non sono tutelati allo stesso modo nei differenti Cantoni pone, nei rapporti intercantionali, questioni delicate relativamente al diritto applicabile⁶. È questo il caso del consumatore che, a causa della legislazione restrittiva nel suo Cantone, sollecita un credito al consumo in un Cantone vicino.

122 Lacune riguardo all'esame della capacità di credito

Nonostante la molteplicità dei disposti che si applicano al credito al consumo, la protezione del consumatore – fatta astrazione del diritto di pochi Cantoni (cfr. n. 113.22) – è insufficiente. La ragione consiste nel fatto che il vigente diritto sul credito al consumo si basa ancora fortemente sull'immagine di un consumatore correttamente informato e non manipolato dalla pubblicità, e che sa dunque esattamente quanto fare o tralasciare. Se più tardi cade in difficoltà finanziarie, si ritiene sempre trattasi di un cedimento personale, del quale non sono responsabili, in ultima analisi, né il creditore né il legislatore. Il vigente diritto sul credito al consumo non considera quindi il fatto che non tutti i consumatori – per qualsivoglia ragione – corrispondono a questa figura ideale. Anche se il loro numero può apparire esiguo, addirittura irriso-

⁶ Cfr. Giacomo Roncoroni/Felix Schöbi, *Kantonales Konsumkreditrecht im Binnenmarkt Schweiz*, JKR 1997, pag. 71 segg.

rio dal profilo dei creditori⁷, il legislatore non è quantomeno dispensato dall'ignorarli, ma al contrario deve operare per ridurne il numero⁸.

13 Finalità della revisione

131 Miglioramento della protezione del consumatore

Gli scopi della revisione sono determinati direttamente dalle carenze constatate nel diritto vigente (cfr. n. 12). Il primo obiettivo della revisione consiste nel migliorare la protezione del consumatore nell'ambito del credito al consumo. Va anzitutto tutelato il consumatore che non sia in grado di valutare correttamente la sua situazione finanziaria e di resistere alla tentazione di contrarre un credito al consumo che si rivelerà per lui rovinoso.

132 Unificazione del diritto sul credito al consumo

Non va solamente migliorata la protezione sociale, ma devono pure essere uniformati i principi giuridici applicabili al credito al consumo, mettendo così fine alla dispersione delle norme nella legge federale dell'8 ottobre 1993 sul credito al consumo e nelle varie legislazioni cantonali.

133 Rapporti fra le due finalità

Esiste un rapporto stretto fra gli scopi illustrati ai numeri 131 e 132. Se si vuole abolire il diritto cantonale in materia di credito al consumo si deve introdurre, a livello federale, una protezione del consumatore almeno eguale a quella esistente attualmente nei Cantoni che hanno legiferato su questa tematica (cfr. n. 113.22); diversamente questi Cantoni non sarebbero disposti a rinunciare alla loro competenza confermata a più riprese dal Tribunale federale (DTF 120 Ia 299 segg., DTF 120 Ia 286 segg., DTF 119 Ia 59).

14 Caratteri essenziali del disegno

141 Dal profilo formale

L'attuale disegno rappresenta una revisione, rispettivamente un complemento alla legge federale dell'8 ottobre 1993 sul credito al consumo. Contemporaneamente sono abrogate le norme del Codice delle obbligazioni sulla vendita a pagamento rateale (art. 226a-226d e art. 266f-226m CO), e di conseguenza è adattata la normativa sulla vendita a rate anticipate. Tutti gli obiettivi politico-sociali rilevanti di cui si è tenuto conto finora in tale contesto, si trovano ora nella legge sul credito al consumo o sono oggetto di un altro disegno, come ad esempio il foro dei consumatori nel disegno di legge federale sul foro in materia civile (art. 23 LForo). La legge sul credito al consumo così riveduta, risp. completata pretende quindi di essere esauriente. Trattandosi della concessione dei crediti al consumo, tale riorganizzazione non lascia quindi più spazio a un diritto cantonale di complemento. I Cantoni che hanno firmato il Concordato intercantonale dell'8 ottobre 1957 concernente la repressione degli abusi in

⁷ In questo senso Linder, op. cit., pag. 7.

⁸ In questo senso Roy Garré, Normative sul credito al consumo: allergie fatali, simpatie fulminee del legislatore federale, Repertorio di giurisprudenza Patria, pag. 205 segg.

materia d'interesse convenzionale (cfr. n. 113.21) sono invitati a esaminare se o in quale misura vogliano continuare a essere vincolati a tale concordato.

142 Dal profilo materiale

142.1 Campo d'applicazione

La vigente legge sul credito al consumo disciplina in maniera dettagliata il campo d'applicazione personale e materiale. Essa si applica esclusivamente al contratto stipulato, per un fine non professionale, dal consumatore – una persona fisica – ed avente per oggetto un credito o il finanziamento della fornitura di beni o di servizi (art. 1, 3 e 9 LCC). L'altra parte del contratto è il creditore che esercita attività a titolo professionale (art. 2 LCC). Il contratto di credito al consumo stipulato da una persona giuridica oppure a scopo commerciale o professionale non entra nel campo di applicazione della legge ed è retto esclusivamente dal Codice delle obbligazioni, in particolare dalle norme sul mutuo (art. 312 segg. CO). Il disegno ripropone questo medesimo campo d'applicazione. I motivi delle poche modifiche rispettivamente adattamenti – come l'assoggettamento dell'intermediazione del credito alla legge sul credito al consumo – sono spiegate nel commento delle singole disposizioni. Lo stesso vale anche per il previsto chiarimento del rapporto della legge sul credito al consumo in merito a crediti concessi in forma di anticipo, contratti di leasing nonché carte di credito e carte-cliente (art. 1 cpv. 2).

Il mantenimento dei grandi principi dell'attuale campo d'applicazione offre due vantaggi determinanti. Da una parte la prassi non si deve adattare, qualche anno solamente dopo l'entrata in vigore della legge sul credito al consumo, a un nuovo campo d'applicazione⁹. Dall'altra, è noto che il campo d'applicazione della legge sul credito al consumo è conforme al pertinente diritto europeo. Il mantenimento dell'attuale campo d'applicazione garantisce tuttora tale conformità.

142.2 Esame della capacità di credito

Da sempre è controversa la questione se una migliore protezione del consumatore possa giustificare una lesione della libertà contrattuale. Nel progetto sottoposto al Parlamento nel 1978, avevamo cercato di potenziare la protezione del consumatore prescrivendo un limite massimo di credito, la durata limitata del credito e il divieto di stipulare crediti plurimi. Queste proposte avevano il vantaggio di essere semplici, perlomeno così sembrava. Esse tenevano soltanto superficialmente conto del fatto che non tutti i consumatori che domandano un credito si trovano nella medesima situazione finanziaria. Questa lacuna aveva provocato fortissime resistenze; essa ha certamente contribuito in maniera rilevante all'insuccesso del progetto (cfr. n. 111).

L'attuale disegno tiene conto delle obiezioni sollevate contro il progetto del 1978. Deve dunque essere determinante per la concessione di un credito al consumo la situazione economica concreta del consumatore che sollecita un credito. Un credito è

⁹ Ampiamente Heinz Hausheer, Anwendungsbereich und Abgrenzungsprobleme des KKG, insbesondere Leasing und Kreditkartengeschäfte, in: Das neue Konsumkreditgesetz [KKG], a cura di Wolfgang Wiegand, Berna 1994, pag. 51 segg.; Marlis Koller-Tumler, Bundesgesetz über den Konsumkredit (KKG), in Kommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht, Bd. 1, Art. 1-529, 2 ed. Basilea 1996, pag. 2695 segg. (pag. 2703 segg.).

accordato se l'apprezzamento oggettivo della situazione economica dimostra che il consumatore può sopportarlo.

Non sono per contro previsti divieti che colpiscono tutti i consumatori allo stesso modo, indipendentemente dalla loro reale capacità finanziaria, come ad esempio limiti di durata fissi ovvero il divieto di un secondo credito¹⁰.

Il concetto di un migliore esame della capacità individuale di contrarre un credito dipende dalla possibilità di determinare quando sia ancora possibile la concessione di un credito al consumo. È difficile rispondere a questo interrogativo perché non è possibile riferirsi unicamente a considerazioni economiche aziendali. Il creditore può sopportare la situazione di singoli consumatori sovraindebitati fintanto che i suoi affari, nel loro insieme, appaiono redditizi. Dal profilo politico-sociale la situazione è del tutto diversa. Bisogna tener conto, in questo caso, del fatto che una situazione finanziaria difficile provoca anche difficoltà umane, non monetizzabili. Esse non toccano solamente il consumatore sovraindebitato, ma spesso anche altre persone, in particolare la famiglia e lo Stato. Quest'ultimo è in effetti toccato nella misura in cui le famiglie sovraindebitate, oggetto di esecuzione forzata, invocano l'intervento dei servizi sociali. L'esperienza prova inoltre che i consumatori onorano i loro obblighi derivanti da un credito al consumo il più a lungo possibile essi rinunciano piuttosto a pagare le imposte e le tasse per prestazioni statali.

Bisogna tuttavia ammettere che anche un esame corretto e bene articolato della capacità di contrarre un credito non può impedire, in ogni caso, ulteriori difficoltà finanziarie. Questo potrà essere ad esempio il caso se il consumatore perde l'impiego e/o deve far fronte a spese supplementari conseguenti a un divorzio. Si esulerebbe dall'ambito del diritto in materia di credito al consumo se si volesse tener conto di tutte le possibilità di cambiamento di situazione che possono verificarsi in un'esistenza. Se un consumatore non è più in misura di far fronte agli impegni finanziari per uno di questi motivi si dovrà procedere, come finora, a una ponderazione degli interessi secondo il diritto dell'esecuzione forzata. La revisione della legge sull'esecuzione e sul fallimento ha introdotto a questo scopo – accanto alla possibilità del fallimento su istanza del debitore (art. 191 LEF) – nuove disposizioni sull'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (art. 333-336 LEF)¹¹. Sarebbe inopportuno rimettere in discussione questa legge, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, al fine di introdurre una protezione sociale nel campo del diritto sul credito al consumo. Per tale motivo il presente disegno rinuncia a regole particolari sulla moratoria e la riduzione giudiziale del saldo del debito. Le parti contrattuali possono inoltre prevedere liberamente che il consumatore sarà sgravato del pagamento delle rimanenti rate (assicurazione per il saldo del debito) in caso si verificassero determinati rischi (decesso, invalidità, ecc.).

142.3 Interesse massimo

Le opinioni sono controverse sull'opportunità di prevedere un limite massimo dell'interesse – ad eccezione del caso della lesione (art. 21 CO) e della sorveglianza sui

¹⁰ Proposte analoghe erano già state avanzate in occasione dell'esame da parte del Parlamento del primo progetto di legge sul credito al consumo, infine respinto; non furono tuttavia accolte perché si allontanavano troppo dal progetto federale (Boll. Off. CN 1982 72 seg. e Boll. Off. CSt 1984 178).

¹¹ Dominik Gasser, *Schuldenbereinigung und Konkurs - Wege der Sanierung von Konsumenten*, JKR 1997, 117 segg.

prezzi per motivi di politica della concorrenza (cfr. art. 1 della legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi, versione 22 marzo 1991; RS 942.20). A questo riguardo l'articolo 73 capoverso 2 CO già autorizza i Cantoni ad adottare misure repressive contro gli abusi in materia d'interesse convenzionale. Numerosi Cantoni hanno nel frattempo fatto uso di questa competenza. Una parte di essi ha fissato l'interesse massimo al 18 per cento (art. 1 del Concordato intercantonale dell'8 ottobre 1957 concernente la repressione degli abusi in materia d'interesse convenzionale), altri Cantoni l'hanno fissato al 15 per cento (Zurigo, Berna, Sciaffusa, Basilea Città, Basilea Campagna e San Gallo).

Anche fautori della fissazione nella legge di un interesse massimo – compreso il Tribunale federale (DTF 119 Ia 59 segg.) – vi riconoscono un mezzo per indurre il creditore a procedere a un esame serio della capacità creditizia del consumatore. Gli avversari fanno valere essenzialmente preoccupazioni d'ordine politico. Essi menzionano inoltre il rischio che un interesse massimo fissato nella legge, che non tenga conto dei dati del mercato finisca, per spingere il consumatore nell'illegalità. Ed è proprio quanto occorre evitare, proprio nell'interesse del consumatore.

Essendo diametralmente opposti e inconciliabili i punti di vista sull'adeguatezza di un interesse massimo fissato nella legge per il credito al consumo, si impone una decisione politica. Il disegno ci obbliga a fissare in un'ordinanza l'interesse massimo (art. 10b).

15 Raccomandazioni della Commissione federale sul consumo

Mediante lettera del 18 luglio 1995 la Commissione federale del consumo, organo consultivo del Consiglio federale (art. 9 legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori; RS 944.0), ha manifestato le sue raccomandazioni a proposito di una nuova legge sul credito al consumo².

Le proposte della Commissione coincidono in gran parte con le proposte del presente disegno. Esistono tuttavia alcune divergenze, di cui le principali sono le seguenti. La Commissione federale sul consumo vuole che la legge si applichi non soltanto all'intermediazione dei crediti, ma pure alla regolamentazione dei debiti a titolo professionale. Non disconosciamo come siano possibili abusi e che essi già si sono verificati. Bisogna ciononostante tener conto del fatto che una regolamentazione legale della materia esulerebbe dal quadro del credito al consumo. Questa critica vale anche per la proposta della Commissione federale del consumo, secondo la quale il giudice dovrebbe avere la competenza di ordinare, tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, misure come moratorie, proroghe della durata del credito oppure riduzioni dell'interesse. Non sono chiare le ragioni per le quali queste misure vadano applicate soltanto a un debitore in materia di credito al consumo e non a un altro debitore che debba rispondere per impegni d'altro genere. Con questo è pure dimostrato che una regolamentazione di tale genere deve avere sede nella legge federale sull'esecuzione e sul fallimento e non nella legge sul credito al consumo (cfr. n. 142.2). Per i medesimi motivi va anche respinta la proposta di sopprimere, in relazione ai crediti al consumo, il valore litigioso di 8000 franchi, fino a concorrenza del quale i Cantoni devono attualmente emanare una procedura di conciliazione oppure una procedura giudiziale semplice e rapida in tema di credito al consumo (art. 1

² Va menzionato che la Commissione federale sul consumo non ha, in ogni caso, adottato all'unanimità tutte le raccomandazioni. Qui di seguito si riferisce solo all'opinione di maggioranza.

dell'ordinanza del 14 dicembre 1987 che fissa il valore litigioso determinante nelle procedure in materia di tutela dei consumatori e di concorrenza sleale [RS 944.8]; cfr. n. 113.14).

16 Diritto comparato

161 In generale

Procedere a comparazione giuridica nel campo del diritto sul credito al consumo non pone problemi particolari, perché tutti i Paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo hanno trasposto nel loro diritto nazionale la direttiva n. 87/102/CEE del 22 dicembre 1986 relativa all'allineamento delle norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU n. L 42, del 12 febbraio 1987, pag. 48), riveduta dalla direttiva n. 90/88/CEE, del 22 febbraio 1990 (GU n. L 61 del 10 marzo 1990, pag. 14). È per contro sensibilmente più difficile confrontare le normative nazionali che prevedono una migliore protezione dei consumatori. La ragione consiste nel fatto che all'estero – come in Svizzera – l'introduzione di una migliore protezione del consumatore costituisce una problematica che coinvolge vari settori, vale a dire il diritto privato, il diritto pubblico, il diritto procedurale e l'esecuzione forzata. Ne deriva che le disposizioni ad esse relative non sono raggruppate in una sola legge, bensì disperse nella legislazione nazionale. I disposti concernenti la tutela dei consumatori in senso lato non sono quindi di seguito menzionati. È inoltre considerata la situazione legale soltanto nei Paesi confinanti con la Svizzera. Questa limitazione si giustifica in particolare essendo abbastanza improbabile che i crediti al consumo siano concessi a persone residenti in Paesi più lontani.

Per ulteriori informazioni sulla situazione legislativa negli Stati dell'Unione europea si consulti il rapporto della Commissione, dell'11 maggio 1995, sull'applicazione della direttiva 87/102/CEE sull'adeguamento delle disposizioni legali e amministrative degli Stati membri circa il credito al consumo (COM [95] 117 in fine., pag. 74 segg.).

162 Singoli Paesi

162.1 Germania

La Germania ha adattato la «Verbraucherkreditgesetz» del 17 dicembre 1990 (VerbrKG; la versione attuale porta la data del 27 aprile 1993) alla direttiva n. 87/102/CEE. La «Verbraucherkreditgesetz» prevede il diritto di revoca di una settimana, che va oltre lo standard minimo europeo. Essa cerca di impedire un indebitamento a catena – nella dottrina tedesca si parla di piramide di debiti «Schuldturm» –, disciplinando nei dettagli la mora, l'importo dell'interesse di mora nonché la modalità e gli importi delle rate da pagare da parte del debitore in caso di mora. Essa disciplina infine pure il contratto di intermediazione del credito, in particolare esigendo l'osservanza della forma scritta.

162.2 Francia

In Francia il credito al consumo è disciplinato per l'essenziale dalla legge del 10 gennaio 1978 «relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le

domaine de certaines opérations de crédit» completata dalla legge del 31 dicembre 1989 «relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles» (Loi Neiertz). Questa legge, integrata nel nuovo «Code de la Consommation», prevede, oltre all'obbligo di informare e ai limiti in materia di pubblicità, che il creditore sia vincolato dalla sua offerta per la durata di 15 giorni e che il consumatore abbia il diritto, dopo accettazione dell'offerta, di revocare il contratto entro un termine di sette giorni. Essa pone pure condizioni più strette all'obbligo solidale di rimborsare un credito al consumo. La legge prevede inoltre che la Banque de France tenga un registro contenente tutti i crediti al consumo che cadono sotto il campo di applicazione della legge.

162.3 Italia

L'Italia ha trasposto la direttiva n. 87/102/CEE nella legge del 19 febbraio 1992. Soltanto pochi punti della protezione dei consumatori sono più estesi rispetto al diritto europeo. È il caso, in particolare, per la campagna pubblicitaria di crediti al consumo.

162.4 Austria

In Austria il credito al consumo è disciplinato dalla «Bankwesengesetz» (BGBl 532/93), dalla «Konsumentenschutzgesetz» (nella versione BGBl 247/93), dalla «Verbraucherkreditverordnung» (BGBl 365/94), dall'«Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch» (nella versione BGBl 656/89) e dalla «Gewerbeordnung» (BGBl 194/94). Il diritto austriaco prevede norme sulla pubblicità relativa ai crediti al consumo più restrittive che nel diritto europeo. La legislazione sul credito al consumo si applica inoltre ai crediti immobiliari. Il diritto austriaco mantiene – in materia di diritto di vendita a pagamento rateale – l'obbligo di un versamento iniziale minimo.

162.5 Principato del Liechtenstein

Nel Principato del Liechtenstein vige la legge del 22 ottobre 1992 sul credito al consumo. Essa corrisponde per l'essenziale alla legge svizzera dell'8 ottobre 1993 sul credito al consumo.

17 Esiti della procedura di consultazione

Nel novembre 1997, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha inviato in consultazione un avamprogetto di revisione della legge federale sul credito al consumo. Dalle risposte pervenute è emerso un quadro estremamente controverso. Unanime è stato unicamente il giudizio sulla situazione attuale, ritenuta insoddisfacente. Non si è invece raggiunto un accordo su come possa essere migliorata. Se da un canto i creditati hanno chiesto una legge federale sul credito al consumo conforme alle pertinenti disposizioni legislative dei Cantoni Neuchâtel, Berna, Basilea Campagna e Basilea Città, dall'altro i creditori hanno decisamente respinto una tale procedura.

L'avamprogetto ha riscontrato i maggiori consensi presso i *Cantoni*, i quali hanno unanimamente caldeggiato l'introduzione di una legge sul piano nazionale. In prevalenza hanno accolto favorevolmente anche il contenuto dell'avamprogetto. Quanto

detto vale anche per i Cantoni – ad eccezione di Neuchâtel – che hanno legiferato nel settore del diritto in materia di credito al consumo. Questi Cantoni hanno tuttavia espressamente indicato che una legge d'applicazione nazionale non deve in nessun caso comportare per i creditati una minore protezione rispetto a quella garantita dalle leggi cantonali esistenti. Il Canton Neuchâtel ha respinto l'avamprogetto considerandolo inferiore rispetto alla propria legge. Il testo proposto è stato ritenuto scarsamente efficace anche dai Cantoni di Friburgo e Uri. Appenzello Interno e Nidvaldo lo hanno invece ritenuto troppo incisivo.

Fra i *partiti di Governo*, hanno accolto favorevolmente il progetto l'UDC e il PDC. Il parere essenzialmente positivo espresso da quest'ultimo è stato tuttavia rimesso fortemente in questione dalle critiche mosse alle singole importanti disposizioni dell'avamprogetto. Il PLR ha respinto l'avamprogetto ritenendo che non tiene sufficientemente conto degli interessi dei creditori. Il PS ha invece auspicato una migliore protezione dei creditati.

Le risposte delle *associazioni* alla consultazione sono fondamentalmente riconducibili a due modelli di consultazione. Questi ultimi sono pervenuti, per i creditori, da parte dell'*Unione svizzera di commercio e d'industria* – alla quale si sono affiancati l'Associazione svizzera dei banchieri, l'Unione svizzera delle arti e mestieri e l'Associazione di leasing – e, per i creditati, dalla *Comunità svizzera di lavoro per il credito al consumo*.

La risposta alla consultazione dell'Unione svizzera di commercio e d'industria – accompagnata da un progetto alternativo – ha contestato praticamente tutte le proposte di revisione. La Comunità svizzera di lavoro per il credito al consumo ha chiesto che nel progetto siano inserite disposizioni per il caso in cui i creditati si ritrovino in difficoltà economiche dopo aver ottenuto un credito. Si è fatto riferimento in particolare alle situazioni di divorzio, malattia e disoccupazione. Per questi casi sono state richieste non soltanto (altre) possibilità di moratoria, ma anche un'assicurazione per debiti residui e d'indennità giornaliera nonché la creazione di un vero e proprio fondo di sdebitamento. La Comunità svizzera di lavoro per il credito al consumo si è inoltre espressa contro l'abrogazione delle disposizioni del Codice delle obbligazioni sul contratto di vendita a pagamento rateale, perché altrimenti gli assuntori del leasing, in particolare, non sarebbero più sufficientemente protetti (art. 226a-226m CO).

L'esito della consultazione ha evidenziato che a dieci anni di distanza dal rifiuto del primo progetto complessivo (cfr. n. 111) è ancora tutt'altro che semplice trovare un'intesa in materia di credito al consumo. Consapevoli del fatto che all'attuale frantumazione del diritto si può ovviare soltanto mediante l'introduzione di una legge federale complessiva sul credito al consumo, abbiamo deciso di attenerci al progetto. Nel commento delle singole disposizioni si approfondirà se e in che misura si è tenuto conto delle critiche sollevate dai partecipanti alla consultazione.

2 Parte speciale

21 Revisione della legge federale dell'8 ottobre 1993 sul credito al consumo (LCC)

211 Sezione 1

211.1 Articolo 1

L'articolo 1 raccoglie la richiesta, emersa più volte nella consultazione, di chiarire il rapporto fra la legge sul credito al consumo e il *leasing* nonché le *carte di credito*.

Esso si basa sul vigente articolo 1 LCC, che prevede l'applicabilità della legge sul credito al consumo ai crediti non soltanto sotto forma di prestito, ma anche di dilazione di pagamento o di altra analoga facilitazione finanziaria. La legge sul credito al consumo si fonda quindi su una nozione di credito molto ampia e funzionale che – analogamente all'articolo 226m CO – dà spazio a un'*ottica di tipo economico*. A tale nozione ci si attinge.

Il capoverso 1 riprende testualmente l'attuale articolo 1 LCC. Si respinge quindi la richiesta di definire in modo più restrittivo il reale campo d'applicazione. Nella procedura di consultazione, ad esempio, è stata espressa la richiesta che la legge sul credito al consumo sia applicata soltanto alla *dilazione di pagamento al momento della conclusione del contratto* o di un prestito con *pagamento rateale*. Simili limitazioni comporterebbero quasi irrimediabilmente un conflitto con il diritto europeo, al quale si rifà la definizione di credito al consumo e dal quale il diritto svizzero non può, senza motivo, scostarsi.

Il capoverso 2 lettera a stabilisce i casi in cui la legge sul credito al consumo si applica ai contratti leasing. È tale il caso quando l'assuntore del leasing assume il rischio dell'eventuale perdita o peggioramento della cosa in leasing, rispettivamente se egli deve versare tutte le rate previste anche se la cosa perisce o è compromessa nel suo valore senza colpa dell'assuntore del leasing. Entra in linea di conto anche il furto di un'automobile correttamente chiusa e bloccata.

La soluzione di basarsi sull'assunzione del rischio consente – meglio del criterio, assai controverso nella dottrina, del passaggio della proprietà¹³, menzionato all'articolo 6 capoverso 1 lettera c LCC – una netta e semplice sussunzione di contratti leasing nel diritto in materia di locazione, da un canto, e nella legge sul credito al consumo, dall'altro. La soluzione proposta dispensa segnatamente dalla necessità di decidere, in base all'importo dovuto dall'assuntore del *leasing fino alla prima disdetta possibile*, se un contratto leasing cada sotto la legge sul credito al consumo o se invece soggiaccia al diritto in materia di locazione. Questo criterio di limitazione, ripreso dalla prassi del Tribunale federale relativa all'articolo 226m CO (DTF 113 II 168 segg., consid. 4b, con ulteriori indicazioni), ignora infatti che il consumatore, dopo l'ultima revisione del diritto in materia di locazione, ha il diritto inalienabile di disdire qualsivoglia contratto di locazione con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un trimestre di locazione (art. 266k cpv. 1 CO). Va respinta anche la proposta, formulata più volte in consultazione, di lasciar decidere le stesse parti contraenti sulla sussunzione dei loro rapporti contrattuali. Una simile procedura darebbe inevitabilmente alla parte contraente socialmente più forte – ossia, di regola, il concedente del leasing – la possibilità di imporre la soluzione che gli è maggiormente congeniale.

Il capoverso 2 lettera b si esprime sulle *carte di credito*. A queste ultime – secondo una richiesta sollevata in consultazione – sono equiparate le *carte-cliente*. Secondo il disegno, le carte di credito e le carte-cliente si differenziano per il fatto che nel primo caso si instaura un rapporto fra due parti mentre nel secondo un *rapporto fra tre parti*. Diversamente da quanto accade per le carte di credito, nel caso delle carte-cliente il distributore della carta è allo stesso tempo anche il venditore di una cosa o il fornitore di una prestazione.

¹³ Favre-Bulle, Xavier, *La résiliation anticipée d'un contrat de leasing - Le rôle du bail à loyer* [art. 266k CO], in 30 anni/ans/Jahre Assista TCS SA, Collezione Assista, Ginevra 1998, pag. 116 segg., partic. 124 f.

Le carte di credito e le carte-cliente sono disciplinate dalla legge sul credito al consumo soltanto se sono legate a una cosiddetta *opzione di credito*. Si esprime più dettagliatamente in merito l'articolo 6 capoverso 1 lettera g LCC: non è data un'opzione di credito se il consumatore è tenuto a rimborsare il credito entro tre mesi al massimo.

Non sono a priori carte di credito o carte-cliente ai sensi della legge sul credito al consumo le «debitcard» o le *carte valore*, quali le *schede telefoniche (taxcard)*. Queste carte si distinguono proprio per il fatto che il consumatore non chiede un credito, ma ha finanziato anticipatamente i beni e i servizi richiesti.

Quanto detto per la carta di credito e la carta-cliente vale *mutatis mutandis* anche per i contratti di credito sotto forma di anticipo (art. 10 LCC). Anche questi ultimi sono disciplinati dalla legge sul credito al consumo soltanto se sono legati a un'opzione di credito ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettera g LCC.

211.2 Articolo 3a

Fino ad oggi la mediazione del credito non sottostava al campo d'applicazione della legge sul credito al consumo¹⁴. Tale situazione muta con gli articoli 17a, 19a e 19b, proposti. È quindi necessario menzionare l'intermediario nella sezione riservata alle definizioni. Come per il creditore (art. 2 LCC), l'attività contemplata dalla legge è esercitata a fini commerciali oppure professionali. L'intermediario può essere, indifferentemente, una persona fisica o giuridica.

La nozione di «attività commerciali o professionali» necessita d'interpretazione. Si intendono con ciò le attività degli intermediari che procurano dei consumatori ai creditori, con una certa regolarità e contro remunerazione. Non è ancora intermediario nel senso della legge colui che si limita a comunicare l'indirizzo di un creditore.

Non è invece soddisfatta la richiesta, espressa nella consultazione, di assoggettare alla legge sul credito al consumo unicamente l'attività di mediazione professionale o commerciale svolta a titolo principale. Il disegno tiene però conto delle giustificate preoccupazioni nel senso che la mediazione commerciale di credito (come anche il prestito commerciale) non soggiace ad alcuna autorizzazione nella misura in cui il credito infine concesso serva al finanziamento di beni o servizi propri (art. 19a cpv. 3 lett. b).

212 Sezione 2

212.1 Articolo 6

Il disegno rispetta per principio il campo d'applicazione della vigente legge sul credito al consumo (art. 1-3, 6, 8 e 9 LCC). Si riservano due punti. All'articolo 6 capoverso 1 lettera f è stato abolito il limite superiore, oltre il quale i crediti non cadono nel campo di applicazione della legge (nel diritto vigente limite di 40 000 franchi). Come è stato rilevato nelle deliberazioni sull'attuale legge sul credito al consumo (Boill. Uff. CN 1993 787seg.) ogni limite ha qualcosa di arbitrario. Da un profilo giurispolitico non è sostenibile assoggettare una vendita a rate – ad esempio l'acquisto di un'automobile – alla legge sul credito al consumo quando il prezzo della vettura è di

¹⁴ Cfr. Marlis Koller-Tumler, *Kantonales Konsumkreditrecht im Binnenmarkt Schweiz*, JKR 1997, pag. 89 segg.

39 000 franchi, ma non assoggettarla quando invece è di 41 000 franchi. Rammentiamo inoltre che l'articolo 6 offre, con il catalogo di eccezioni, una garanzia sufficiente a che i contratti senza o di poca necessità di protezione sociale siano esclusi dal campo di applicazione della legge, senza prevedere un limite superiore di credito. Il fatto di fissare un tale limite superiore obbligherebbe infine ad adeguarlo continuamente alla svalutazione monetaria. Già oggi si constata che quando sorgono problemi, l'indebitamento supera rapidamente i 40 000 franchi. Nel suo studio, citato al numero 112, Caritas accerta un indebitamento medio (debiti ipotecari non compresi) di 47 619 franchi (op. cit., pag. 63).

Il disegno rinuncia inoltre all'attuale eccezione per i crediti al consumo che sono destinati principalmente all'acquisizione o al mantenimento di diritti di proprietà su un fondo o su un edificio esistente o ancora da costruire oppure destinati al rinnovo o al miglioramento di un edificio. L'eccezione del capoverso 1 lettera a è valida ora soltanto per i *crediti garantiti da pegno immobiliare*. Conformemente a una richiesta del creditore, non si fa distinzione a seconda che i crediti siano garantiti *direttamente* o *indirettamente* da pegno immobiliare.

La modifica proposta tiene conto del fatto che, per principio, devono beneficiare della protezione della legge sul credito al consumo anche i consumatori che investono il credito ottenuto in un immobile. Proprio l'evoluzione degli ultimi anni ha evidenziato come non sempre simili investimenti siano sicuri e che possono diventare un onere troppo importante. Non meno importante è la constatazione, sollevata a più riprese nella consultazione, che l'attuale disposizione derogatoria è stata usata per eludere la legge sul credito al consumo. Anche per un creditore serio risulta infatti estremamente difficile giudicare se il credito concesso sia stato effettivamente investito in un immobile. È tale il caso, in particolare, se il consumatore afferma di voler utilizzare il credito per un fondo situato all'estero. Il creditore oggi si trova di fronte a una spiacevole alternativa: accordare un credito nonostante le dovute perplessità o cedere l'affare a un altro concorrente che si mostra meno scrupoloso.

Le altre modifiche sono di carattere redazionale e servono alla chiarezza del testo. Si rinuncia quindi all'attuale capoverso 2, che elenca tutte le disposizioni applicabili risp. non applicabili ai contratti di credito sotto forma di anticipo e alle carte di credito. A prima vista l'attuale regolamentazione crea chiarezza. In realtà, l'elenco risulta lacunoso e fuorviante. Così, ad esempio, per i contratti di credito sotto forma di anticipo, oltre all'articolo 10 LCC sono applicabili anche le disposizioni relative al campo d'applicazione (art. 1-3 e 6 LCC). La rinuncia al capoverso 2 non esclude la possibilità di tenere conto nel singolo caso delle peculiarità delle carte di credito e delle carte-cliente nonché dei contratti di credito sotto forma di anticipo (art. 10a cpv. 1, art. 11a cpv.1 e art. 15d).

Ai fini di una maggiore chiarezza è utile anche abrogare il capoverso 3 e quindi escludere i crediti garantiti direttamente o indirettamente da pegno immobiliare di cui al capoverso 1 lettera a dalla legge sul credito al consumo. In ragione del chiarimento effettuato all'articolo 1, relativo all'applicabilità della legge sul credito al consumo ai contratti leasing si può, infine, rinunciare anche al capoverso 1 lettera c.

212.2 Articolo 7

Nella consultazione è stato rilevato, a giusto titolo, che in una legge sul credito al consumo intesa come definitiva non vi è più spazio per una riserva in merito a disposizioni giuridiche più restrittive. L'articolo 7 LCC deve quindi essere soppresso sen-

za sostituzione. Non ne è toccato l'articolo 325 CO, che limita la possibilità di cedere o pignorare il salario.

213 Sezione 3

213.1 Articolo 8

L'articolo 8 LCC indica le informazioni che necessariamente devono figurare per scritto sui contratti di credito al consumo. Al capoverso 1 lettera h, il mantenimento dell'espressione «*eventuale termine di riflessione*» causerebbe confusione dal momento in cui ora tutti i contratti di credito – fatta riserva per i contratti di credito sotto forma di anticipo tacitamente accettati (art. 10 cpv. 4 LCC) – potrebbero essere revocati (art. 10b). È oggettivamente opportuno menzionare nel contratto sia il diritto sia il termine di revoca. Conviene d'altra parte menzionare nel contratto i valori da prendere in considerazione in occasione dell'esame della capacità di credito del consumatore ai sensi dell'articolo 15c (redditi, minimo vitale del diritto dell'esecuzione, imposte, ecc.). È solamente in base a questi dati che il consumatore sarà, in ultima analisi, in condizione di esercitare in maniera responsabile il diritto di revoca (art. 11a). Conseguentemente, l'articolo 8 deve essere completato con una lettera k. Il disegno lascia alle parti contraenti la facoltà di fissare, nello stesso contratto sul credito al consumo o in un documento separato dal contratto, i dettagli in merito all'accertamento della parte pignorabile del salario. Il documento separato costituisce in seguito parte integrante del contratto.

La menzione di questi dati nel contratto permette inoltre di farsi molto più agevolmente un'immagine fedele della capacità creditizia del consumatore al momento della stipulazione del contratto.

213.2 Articolo 10

L'articolo 10 concerne i crediti concessi sotto forma di anticipo su conto corrente. Si tratta in particolare dei conti-salario. La vigente legge sul credito al consumo distingue fra gli scoperti stipulati per contratto (cpv. 1-3) e gli scoperti accettati tacitamente (cpv. 4). La revisione proposta rafforza questa differenza, esigendo la forma scritta per i crediti di questo genere solamente quando siano stipulati per contratto (cpv. 1). Non è perciò più necessario prevedere, al capoverso 2, che le informazioni imposte dal capoverso 1 siano in seguito confermate per scritto. L'articolo 11 deve essere modificato di conseguenza. L'esigenza della forma scritta al capoverso 1 garantisce d'altra parte che la forma del contratto coincida con la forma richiesta per il consenso del coniuge o del rappresentante legale (art. 10a).

Non è necessario estendere la protezione esistente per crediti di questo genere laddove siano accettati tacitamente, nella misura in cui si tratta della situazione poco frequente nella quale il creditore agisce per il consumatore come gestore d'affari senza mandato (art. 419 segg. CO).

213.3 Articolo 10a

Nella vendita a pagamento rateale il diritto attuale prevede che il coniuge dia il consenso scritto a un tale contratto quando l'obbligo assunto supera la somma di 1000 franchi (art. 226b cpv. 1 CO). Quando l'acquirente è un minore è sempre richiesto, a

prescindere dall'importo dell'obbligo assunto, il consenso del rappresentante legale (art. 226b cpv. 2 CO). In entrambi i casi il consenso deve essere dato al più tardi in occasione della firma del contratto da parte dell'acquirente. Per non rimettere in causa la protezione del coniuge e del minore, che si giustifica dal profilo della politica della famiglia, l'articolo 10a LCC riprende sostanzialmente queste soluzioni. In accordo con il riveduto diritto della famiglia, il disegno rinuncia a proteggere soltanto i coniugi che vivono in comunione familiare. Il capoverso 3 pone rimedio al rifiuto vessatorio del consenso mediante la possibilità, già prevista nell'articolo 169 capoverso 2 CC, di ricorrere al giudice preposto alla protezione dell'unione coniugale.

Vanno tuttavia segnalate due modifiche. Da una parte il coniuge dovrà in futuro dare il proprio consenso a tutti i contratti di credito che cadono sotto la legge sul credito al consumo e non soltanto agli obblighi che superano l'importo di 1000 franchi. A questo riguardo l'articolo 6 LCC offre garanzia sufficiente che un coniuge non sia di fatto posto sotto tutela dell'altro. Sarà d'altronde escluso che i coniugi si possano obbligare solidalmente per il medesimo contratto di credito al consumo. Il creditore che non desidera stipulare il contratto con un solo coniuge, dovrà dividere il contratto di credito e concludere un singolo contratto con entrambi i coniugi. Questa soluzione permette non soltanto di evitare di determinare a quali condizioni il consenso del coniuge costituisca un obbligo solidale, ma semplifica inoltre l'esame della capacità di credito del consumatore, esame previsto all'articolo 15c LCC.

Le esigenze in materia di consenso vanno rispettate anche nel caso di conti coperti da carte di credito e carte-cliente, come d'altronde nel caso di crediti concessi sotto forma di anticipo su conto corrente, ove essi saranno stipulati per contratto. Per contro, nel caso di un'accettazione tacita di uno scoperto (art. 10 cpv. 4) l'approvazione del coniuge non è necessaria.

Il disegno non accoglie la proposta, espressa nella procedura di consultazione, di completare il campo d'applicazione dell'articolo 10a capoverso 1 in un'ottica personale e oggettiva, estendendo le limitazioni della libertà contrattuale previste in questa disposizione anche alle coppie conviventi e vietando, oltre alla responsabilità solidale, anche i *contratti di garanzia* e le *fideiussioni*. Il diritto in materia di fideiussioni contiene già di per sé sufficienti disposizioni di protezione (art. 492 segg. CO) e la conclusione di un contratto di garanzia – anche se in base alla giurisprudenza del Tribunale federale non è vincolante – avviene sempre anche nell'interesse del consumatore (DTF 113 II 434 segg., consid. 3g).

213.4 Articolo 10b

Secondo il diritto vigente il creditore non può esigere interessi d'usura (art. 21 CO). La dottrina e la giurisprudenza hanno fissato il limite dell'usura al 18 per cento, conformemente alla consuetudine. Il medesimo tasso è pure applicabile nei Cantoni che hanno aderito al Concordato dell'8 ottobre 1957 concernente la repressione degli abusi in materia d'interesse convenzionale (cfr. n. 113.21). Nei Cantoni di Zurigo, Berna, Sciaffusa, Basilea Città, Basilea Campagna e San Gallo l'interesse massimo autorizzato si eleva al 15 per cento, fatto che ha portato la maggior parte degli istituti di credito attivi sul piano nazionale a rispettare generalmente quest'ultimo tasso. Le considerazioni di politica sociale a favore e i motivi d'ordine politico contro un tasso d'interesse massimo fissato nella legge sono stati presentati al numero 142.3.

Per il futuro deve applicarsi per l'insieme della Confederazione un tasso d'interesse massimo unico. Questo tasso sarà fissato da noi in un'ordinanza (cpv. 1). In occasio-

ne della sua fissazione terremo conto sia di considerazioni di politica sociale sia degli interessi dei creditori a proseguire la loro attività in maniera redditizia (cpv. 2). Questa norma è stata elaborata in base alla giurisprudenza in materia. Nel 1993 il Tribunale federale ha in effetti ritenuto un interesse massimo cantonale del 15 per cento non incostituzionale, ma ha lasciato intendere che un tale tasso avrebbe dovuto essere corretto verso l'alto, in caso di mutamento della situazione economica (DTF 119 la 59 segg.).

Per valutare se il tasso d'interesse massimo fissato nell'ordinanza sia stato rispettato bisogna riferirsi al tasso annuo *effettivo*, che secondo il diritto vigente, già va indicato in ogni contratto di credito al consumo (art. 8 cpv. 2 lett. b LCC). La menzione del tasso d'interesse annuo è sufficiente unicamente laddove non è possibile indicare il tasso annuo effettivo globale.

213.5 Articolo 11

Il capoverso 1 riveduto prevede la nullità del contratto di credito anche per le violazioni degli articoli 10a e 10b capoverso 1. Se ad esempio ci si accontentasse di ridurre un tasso convenzionale del 18 per cento al tasso ipoteticamente fissato dal Consiglio federale al 15 per cento, ciò costituirebbe un vero e proprio invito al creditore a osare esigere un interesse superiore a quello autorizzato¹⁵.

213.6 Articolo 11a

L'articolo 11a riconosce al consumatore il diritto di revocare l'offerta di concludere il contratto oppure la dichiarazione di accettazione. Dal profilo dogmatico il diritto di revoca corrisponde a quello esistente in materia di vendita a domicilio o di contratti analoghi (art. 40b cpv. 1 CO). Sostituisce il diritto di rinunciare a una vendita a pagamento rateale già conclusa (art. 226c CO). Il diritto di revoca non ha senso nel caso di uno scoperto tacitamente accettato (art. 10 cpv. 4 LCC). Per contro – diversamente da quanto previsto nell'avamprogetto – i contratti relativi alle carte di credito e alle carte-cliente nonché i contratti di credito sotto forma di anticipo possono essere revocati. Soltanto così si può garantire il completo rispetto della legge sul credito al consumo. Si dovrà tenere conto del fatto che il diritto di revoca, in pratica, non permette l'impiego delle carte di credito e delle carte-cliente prima dello scadere del termine di revoca.

Laddove il diritto di revoca dell'articolo 11a copre quello esistente in materia di vendita a domicilio e di contratti analoghi, prevale su quest'ultimo come *lex specialis*. Tale è, ad esempio, il caso se un servizio da tè è venduto in occasione di un'escursione pubblicitaria (prezzo in contanti 1100 franchi) ed è finanziato mediante 12 rate mensili di 100 franchi l'una (art. 6 cpv. 1 lett. f e g i. r. con art. 9 LCC).

La revoca deve avvenire per scritto entro un termine di sette giorni (cpv. 1), come per la vendita a domicilio e i contratti analoghi (art. 40e CO). Il fatto che la legge sul credito al consumo prevede espressamente che il creditore deve consegnare un esem-

¹⁵ Sulla legittimità di sanzioni civili più incisive per l'attuazione del diritto del credito al consumo Thomas Koller, *Das Sanktionensystem des Konsumkreditrechts*, in: *Das neue Konsumkreditgesetz - KKG - Hrsg. Wolfgang Wiegand*, Berna 1994, pag. 81 segg. (pag. 93 segg. e 104 seg.).

plare del contratto al consumatore (art. 8 cpv. 1 LCC) fissa la decorrenza del termine di revoca a partire dalla ricezione di questa copia del contratto (art. 2).

L'articolo 40f CO dispone che in caso di revoca del contratto le parti devono restituire le prestazioni già ricevute. Il cliente che ha ricevuto una prestazione deve inoltre pagare un'adeguata pigione oppure, nel caso di fornitura di servizi, deve rimborsare le spese (art. 402 CO). Una simile ponderazione di interessi appare giustificata pure quando le merci o i servizi sono acquistati a credito (cpv. 3, secondo periodo). Non convincono per contro le sanzioni previste dall'articolo 40f CO in caso di mutuo, e ciò per due ragioni. Da una parte l'articolo 12 capoverso 1 LCC permette al consumatore di adempiere sempre in anticipo gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. Prevedere un diritto di revoca concepito sul modello dell'articolo 40f CO non costituirebbe perciò altro che una conferma di questa possibilità. Bisogna d'altro canto partire dall'idea che il consumatore ha già utilizzato, prima della scadenza del termine di revoca, il mutuo ottenuto. Non potrebbe perciò restituirlo immediatamente, analogamente a una cosa già acquistata. L'esercizio del diritto di revoca sarebbe così reso praticamente illusorio. Se il diritto di revoca deve avere l'effetto atteso, le sanzioni devono essere le stesse di quelle che risultano nel caso di nullità del contratto (art. 11 cpv. 2 e 3 LCC). È questo il senso del capoverso 3 primo periodo.

214 Sezione 4, Articolo 12a

Ai sensi dell'articolo 102 CO il debitore che non adempie a tempo debito i suoi obblighi è in mora. Se, dopo la fissazione di un congruo termine per l'adempimento, l'esecuzione dell'obbligo non è ancora avvenuta, il creditore ha la scelta di mantenere il contratto e di pretendere l'adempimento oppure di recedere dal contratto (art. 107 CO). Il disegno conferma per l'essenziale questa norma. Il capoverso 1 limita tuttavia la possibilità di recedere dal contratto al caso in cui il consumatore è in mora per una somma che ammonta ad almeno un quarto dell'ammontare netto del credito accordato (art. 8 cpv. 2 lett. a LCC) oppure del prezzo in contanti (art. 9 lett. b LCC). Sarebbe in effetti urtante che il creditore possa recedere dal contratto anche quando il debitore sia in arretrato soltanto con una parte ridotta delle sue prestazioni. Questa soluzione nel contempo semplice e favorevole al debitore permette di fare a meno delle complicate diversificazioni della vendita a pagamento rateale (art. 226h CO). Le ragioni per le quali il disegno non prevede il potere giudiziale di accordare agevolazioni di pagamento (art. 226k CO) sono già illustrate al numero 15:

Il legislatore rimarrebbe a metà strada se non si pronunciasse nella legge sull'ammontare del tasso d'interesse di mora. Ai sensi dell'articolo 104 capoverso 1 CO questo tasso è del 5 per cento. Avendo questa norma carattere dispositivo, essa non si applica quando sia superiore l'interesse dovuto per il credito. Il capoverso 2 vieta alle parti contraenti la possibilità di fissare come interesse di mora un interesse superiore a quello previsto nel contratto (art. 8 cpv. 2 lett. b). Il disegno si scosta quindi dall'avamprogetto, che non intendeva autorizzare interessi di mora superiori al 5 per cento. Questa soluzione è stata accolta molto favorevolmente dalle organizzazioni per la protezione dei consumatori. Non a torto, i creditori hanno però rilevato che una proposta di questo tipo invita i consumatori proprio a non rispettare, o perlomeno non entro le scadenze fissate, gli obblighi previsti dal contratto di credito al consumo. Non si deve tralasciare di menzionare anche come nel caso delle carte di credito e delle carte-cliente con opzione di credito sia molto difficile distinguere la fattispecie dell'interesse di mora dal normale rimborso del credito al consumo.

Gli articoli 15a-15f costituiscono il nucleo della revisione della legge sul credito al consumo proposta. Essi pongono le basi di un migliore esame della capacità di contrarre un credito. Affinché un tale esame sia possibile il creditore, prima di concedere un credito al consumo, deve potersi informare sulla situazione debitoria del richiedente presso una centrale che disponga delle informazioni desiderate.

Il capoverso 1 lascia esplicitamente ai creditori l'onere di creare una tale centrale; a questi competono pure le modalità di finanziamento di tale istituto (prestazioni d'entrata, contributi annuali, tasse). Spetterà d'altronde ai creditori esaminare se conferire il nuovo compito all'«Associazione per la gestione di una centrale d'informazione per il credito», la quale su base privata gestisce già da parecchio tempo la «Centrale d'informazione sul credito» (ZEK). Questa associazione comprende oggi 80 membri (stato al maggio 1996), i quali trattano all'incirca il 95 per cento dei crediti al consumo e dei contratti leasing sui beni di consumo in Svizzera (dati forniti dall'associazione). Ai sensi del capoverso 2 la Confederazione si limita ad approvare gli statuti dell'istituto incaricato dei compiti previsti agli articoli 15b e 15d capoverso 3. È competente il Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il capoverso 2 elenca inoltre a grandi linee i punti che devono essere disciplinati negli statuti. La Confederazione inoltre interverrebbe se l'opera di costituzione della Centrale d'informazione per il credito al consumo – anche dopo che avessimo fissato un termine adeguato – dovesse arenarsi oppure se questi compiti non fossero assunti dall'«Associazione per la gestione di una Centrale d'informazione» (cpv. 4).

Come proposto all'articolo 15a capoversi 1 e 2, anche in altri casi il legislatore fa capo, per l'espletamento di mandati pubblici, a strutture private già esistenti e funzionanti in modo soddisfacente. L'articolo 18 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattia prevede ad esempio che gli assicuratori debbano creare in comune una fondazione, il cui scopo è in particolare quello di assumere i costi causati dalle prestazioni di legge in caso d'insolvenza dei membri (casse malati). Quali ulteriori esempi vanno menzionati: l'articolo 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 1967 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (RS 734.24) che delega il controllo degli impianti interessati all'Ispettorato degli impianti a corrente forte dell'Associazione svizzera degli elettrotecnici, nonché l'avamprogetto sulla responsabilità civile per impianti di sbarramento, secondo cui gli assicuratori privati sono oppure possono essere incaricati di realizzare la copertura che la Confederazione deve garantire in un caso di responsabilità civile (art. 18-20 e 28 lett. b).

Il capoverso 3 rinvia, per quanto concerne la protezione dei dati, alla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1; cfr. anche Incaricato federale della protezione dei dati, 3° rapporto d'attività 1995/96, UCFSM, pag. 59 segg.). Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LPD la legge regge il trattamento dei dati concernente le persone fisiche e giuridiche operato da privati e da organi federali. La Centrale d'informazione sul credito al consumo è persona giuridica di diritto privato incaricata – nonostante le critiche sollevate in merito nella procedura di consultazione – di compiti pubblici della Confederazione e pertanto è organo federale ai sensi dell'articolo 3 lettera h LPD. Sono perciò applicabili non soltanto le disposizioni generali della legge sulla protezione dei dati (art. 4-11 LPD), bensì anche quelle che riguardano il trattamento di dati personali da parte di organi federali (art. 16-25 LPD). Il fatto che sia applicabile la legge sulla protezione dei dati significa in parti-

colare che ogni persona può chiedere alla Centrale d'informazione se vi sono trattati dati che la concernono (art. 8 cpv. 1 LPD). Tali dati devono essere rettificati se sono inesatti (art. 5 cpv. 2 LPD).

215.2 Articolo 15b

L'istituzione di una Centrale d'informazione sul credito al consumo ha senso unicamente se la centrale sia informata interamente dei crediti concessi che cadono sotto la legge. L'articolo 15b capoverso 1 obbliga perciò i creditori a comunicare a questa centrale i crediti concessi.

Le summenzionate comunicazioni informano sulle circostanze esistenti al momento della stipulazione del contratto o della fornitura del credito al consumo. Esse forniscono pertanto un'immagine fallace quando il consumatore cade in seguito in mora nel rimborso del credito. Il capoverso 2 impone perciò al creditore d'informare in un caso simile la Centrale d'informazione. Conformemente all'articolo 12a un tale dovere esiste tuttavia soltanto quando il consumatore fosse in mora nel pagamento di acconti che ammontano almeno ad un quarto dell'importo netto del credito (art. 8 cpv. 2 lett. a LCC) oppure del prezzo in contanti (art. 9 lett. b LCC).

Il capoverso 3 delega alla Centrale d'informazione sul credito al consumo l'onere di disciplinare negli statuti rispettivamente in un regolamento che si fonda su di essi – e che, contrariamente a quanto avviene per gli statuti, non richiede la nostra approvazione – i dettagli concernenti contenuto, forma e momento della notifica. A questo riguardo essa potrà ad esempio fissare il termine entro il quale va comunicata la conclusione di un contratto di credito al consumo.

215.3 Articolo 15c

Il capoverso 1 fissa il principio in base al quale il creditore deve esaminare la capacità di credito del consumatore prima della stipulazione del contratto secondo l'articolo 15f. Il capoverso 2 descrive a quali condizioni il consumatore è ritenuto capace di contrarre un credito. È questo il caso quando egli può rimborsare il credito senza gravare la parte impignorabile del reddito. A differenza della regolamentazione del Canton Neuchâtel (cfr. n. 113.22), il patrimonio e i redditi che ne derivano non entrano in linea di conto. La ragione di questa scelta si fonda sulla considerazione che le persone che dispongono di patrimonio pignorabile non devono chiedere un credito al consumo. Le eccezioni dell'articolo 6 LCC lasciano a tali persone un sufficiente margine di manovra per ottenere un credito che non cada sotto la legge sul credito al consumo. Vanno menzionati in questo contesto i crediti coperti da garanzie bancarie usuali depositate (art. 6 cpv. 1 lett. b LCC).

Il fatto che l'articolo 15c capoverso 2 introduce una connessione fra capacità creditizie e parte impignorabile del reddito non costituisce una novità nel diritto svizzero. L'articolo 325 CO prescrive infatti che il salario può essere ceduto o dato in pegno per garantire un obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia soltanto nella misura in cui tale salario sia pignorabile. Pure il Tribunale federale considera che ha diritto all'assistenza giudiziaria colui che per far fronte alle spese di causa (spese giudiziarie e ripetibili) deve gravare i mezzi che servono alla soddisfazione dei bisogni elementari della sua famiglia e della sua persona (DTF 120 I a 181 e rinvii ivi citati). Secondo l'articolo 77 capoverso 1 lettera b della legge federale sul diritto fondiario rurale, del 4 ottobre 1991 (RS 211.412.11), un prestito garantito da un

diritto di pegno che supera il limite d'aggravio massimo può essere accordato soltanto se non rende insopportabile l'onere per il debitore. Anche in questo caso la sopportabilità dell'indebitamento non potrà essere determinata senza riferimento al minimo vitale e ai bisogni della famiglia del debitore¹⁶.

Per la determinazione della parte pignorabile del reddito si può rinviare a una dottrina e a una giurisprudenza largamente consolidate (art. 92 seg. LEF)¹⁷. Per principio i redditi futuri (redditi di un'attività professionale, rendite ecc.) sono pignorabili nella misura in cui non siano indispensabili al debitore e alla sua famiglia. Nel caso di una persona che esercita un'attività a titolo indipendente, determinante è il reddito netto, vale a dire il reddito che gli rimane dedotte le spese connesse all'esercizio della sua attività (DTF 112 III 20). Costituiscono pure redditi le pretese patrimoniali contro il coniuge (art. 163 CC) oppure il figlio che esercita una professione (art. 323 CC). Dopo la revisione del diritto sull'esecuzione e sul fallimento, rimangono assolutamente impignorabili le prestazioni d'assistenza, le rendite AVS, le rendite AI come pure le prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 8 e 9a LEF).

La determinazione dell'importo indispensabile al mantenimento del debitore e della sua famiglia viene fatta sulla base delle direttive (cantonali) concernenti il calcolo del minimo vitale, conformemente al capoverso 3. Sono applicabili le direttive del Cantone nel quale è domiciliato il consumatore. Questa soluzione può apparire al creditore fonte di inutili complicazioni, ma è giustificata sul piano materiale. Il consumatore non vive obbligatoriamente nel luogo della sede del creditore; il costo della vita – e perciò l'importo necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia – potrà essere inferiore presso il domicilio del consumatore. Questa soluzione garantisce d'altronde che le operazioni di credito al consumo non si trasferiscano in Cantoni dove il costo della vita è meno elevato.

Il disegno prevede tre eccezioni al principio secondo il quale il minimo vitale si determina unicamente sulla base dell'articolo 93 capoverso 1 LEF e delle relative direttive cantonali. Anzitutto devono in tutti i casi essere prese in considerazione le imposte correnti. Per motivi di semplicità si è rinviato a tale riguardo alle tabelle dell'imposta alla fonte. Questa soluzione evita di tenere conto di dati di tassazione spesso provvisori o che mancano completamente. Essa garantisce inoltre che la capacità di contrarre un credito sia sempre valutata allo stesso modo, a prescindere dal fatto che la persona sia imposta alla fonte. In secondo luogo va tenuto conto di tutte le informazioni registrate presso la Centrale d'informazione (art. 15b e 15d cpv. 3). S'impone una tale precisazione perché nel diritto esecutivo tali obblighi entrano in considerazione nel calcolo del minimo esistenziale soltanto nella misura in cui servano a finanziare oggetti di stretta necessità¹⁸. Diversamente i consumatori potrebbero liberamente far capo al credito al consumo per finanziare beni voluttuari. Il capoverso 3 menziona infine la pigione effettivamente dovuta quale altro elemento del quale va sempre tenuto conto. Anche nel diritto esecutivo la pigione è sempre presa in considerazione nella determinazione del minimo esistenziale, tuttavia soltanto nella misura in cui non si può attendere dal debitore che occupi un appartamento meno caro. Il capoverso 3 vuole evitare che si debba effettuare un esame simile quando si fa capo al credito al consumo.

¹⁶ Cfr. a questo riguardo M. Müller, in: *Kommentar zum bürgerlichen Bodenrecht*, Brugg 1995, n. 8 ad art. 77.

¹⁷ Cfr. Kurt Amonn, *Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts*, 5. ed. Berna 1993, pag. 173 segg.

¹⁸ Cfr. Ammon, op. cit., pag. 186.

Il fatto di appoggiarsi per principio sul minimo vitale del diritto d'esecuzione ha suscitato, in consultazione, le critiche degli ambienti per la protezione dei consumatori. È stato invece proposto di attenersi alle direttive e alle indicazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS). Se si fosse tenuto conto di questa richiesta si sarebbe ulteriormente limitato il volume del credito al consumo, il che sarebbe stato inopportuno in considerazione della critica mossa in proposito dai creditori.

Il previsto esame della capacità di credito può contribuire a meglio proteggere il consumatore solo se non la si renda illusoria mediante rimborsi che si estendono su periodi particolarmente lunghi – con rate d'importo rimborsabili che sarebbero di conseguenza ridotte. Il disegno previene tale rischio esigendo, nel capoverso 4, che si proceda ad un ammortamento fittizio entro 24 mesi. Ciò vuol dire, concretamente, che le parti contrattuali hanno la possibilità, anche in futuro, di concludere contratti di credito che prevedono un rimborso di due anni e oltre. In occasione dell'esame della capacità di credito, le parti devono partire dal presupposto che il credito ottenuto sia rimborsato entro due anni. L'«onere supplementare» risultante dal capoverso 4 compensa da un lato il fatto che il minimo esistenziale del diritto esecutivo è un importo molto contenuto che non lascia spazio alla formazione di patrimonio (art. 265 e 265a LEF)¹⁹. D'altra parte si tiene conto del fatto che nessuno può prevedere come i redditi del consumatore evolveranno a medio o a lungo termine. È infatti ormai passato il tempo in cui si poteva prevedere, in occasione della concessione di un credito, che i redditi del richiedente sarebbero evoluti probabilmente in maniera favorevole.

Il capoverso 4 non causa importanti costi supplementari dal profilo amministrativo e contabile poiché l'importo netto del credito e il tasso annuo (effettivo globale) sono conosciuti in base al contratto (art. 8 cpv. 2 lett. a e b LCC). Deve unicamente essere modificato il periodo in cui si rateizza il rimborso. Se, per esempio, il credito al consumo si eleva a 10 000 franchi e il tasso annuo effettivo globale è del 15 per cento, le rate dell'importo rimborsabile saranno di 273.40 franchi, rispettivamente di 480.40 franchi, a seconda che l'importo debba essere rimborsato entro 48 o 24 mesi. La tabella seguente illustra come la parte del reddito determinata secondo il capoverso 3 influisca sull'importo massimo di credito che può essere concesso, quando questa parte sia di 500, 1000, 1500, 2000 oppure 2500 franchi e il tasso d'interesse è del 7,5, 10, 12,5 oppure 15 per cento.

	7,5%	10%	12,5%	15%
500	11 139	10 882	10 639	10 408
1000	22 278	21 765	21 278	20 816
1500	33 417	32 647	31 917	31 224
2000	44 556	43 529	42 556	41 632
2500	55 694	54 411	53 195	52 040

Un problema particolare si pone in relazione alla concessione di *crediti multipli*. In questo caso, un esame della capacità creditizia che consideri unicamente la rata effettiva del credito corrente darà luogo – come giustamente è stato rilevato nella procedura di con-

¹⁹ Cfr. Amonn, op. cit., pag. 392 seg.

sultazione – a un quadro falsato per quanto attiene alla capacità economica dei consumatori. Il capoverso 4, nel secondo periodo, esige quindi che sia considerato l'ammontare non ancora rimborsato del credito al consumo quando occorre determinare il volume del credito al consumo che può essere rimborsato entro 24 mesi.

215.4 Articolo 15d

L'obbligo di notifica e l'esame della capacità di credito di cui agli articoli 15b e 15c sono adattati ai crediti tradizionali con pagamento in contanti, rispettivamente alle vendite a rate. Altre soluzioni s'impongono nei casi delle carte di credito e carte-cliente e dei crediti contratti sotto forma di anticipo su conto corrente. Questi casi presentano la particolarità che inizialmente – al momento della stipulazione del contratto – non si sa se il consumatore farà uso della possibilità di credito che gli è accordata fino a concorrenza di un determinato importo.

Affinché i conti coperti da carte di credito e carte-cliente e i crediti contratti sotto forma di anticipo su conto corrente non favoriscano operazioni di ogni sorta intese a eludere la legge, il capoverso 1 esige dal potenziale creditore che tenga conto, quando fissa il limite di credito, della situazione economica del consumatore e, in particolare, degli obblighi registrati presso la Centrale d'informazione sul credito al consumo. Si è optato per una formulazione un po' più flessibile di quella dell'articolo 15c capoverso 2, che concerne la parte pignorabile del reddito e pertanto una grandezza matematicamente esatta. Si tratta di evitare che a una persona a beneficio di una rendita AVS che dispone di elementi patrimoniali, sia negata una carta di credito o una carta-cliente con opzione di credito poiché non dispone di redditi pignorabili derivanti da un'*attività professionale*.

Parecchi dei partecipanti alla consultazione hanno contestato il riferimento alla situazione economica, nozione ritenuta troppo vaga, senza tuttavia proporre alternative convincenti. Un limite per il credito dell'ammontare del salario lordo mensile sarebbe un'alternativa adeguata perlopiù in relazione ai crediti contratti sotto forma di anticipo, ma non per le carte di credito e le carte-cliente. È da considerare inadeguato anche il tentativo di sostituire il criterio di situazione economica con valori comprovati dall'esperienza o con la richiesta di un semplice esame sommario della situazione del reddito e del patrimonio. Questi criteri non soltanto non risultano più precisi del riferimento alla situazione economica, ma comportano anche il rischio di confondere nozioni del diritto materiale con nozioni del diritto procedurale.

La critica rivolta all'esame della capacità di credito, proposta nell'avamprogetto, per i crediti contratti sotto forma di anticipo nonché per le carte di credito e le carte-cliente è tuttavia degna di nota nella misura in cui un unico esame di tale capacità prima della conclusione del contratto non tiene sufficientemente conto degli sviluppi futuri. Il capoverso 2 obbliga quindi i creditori a procedere a un nuovo esame della capacità di credito nel caso in cui dispongano di informazioni secondo le quali la situazione economica del consumatore sarebbe peggiorata. Anche in assenza di informazioni di questo tipo occorre effettuare un nuovo esame della capacità di credito al più tardi dopo un termine di cinque anni.

Il capoverso 3 vuole assicurare che la Centrale d'informazione sul credito al consumo e dunque anche i creditori futuri siano informati dei crediti esistenti nel quadro di carte di credito e carte-clienti o sotto forma di anticipi su conto corrente. Tuttavia la relativa comunicazione deve essere fatta soltanto se tali crediti hanno una certa rilevanza pratica. Il capoverso 3 considera che tale è il caso quando il conto presenta

durante più di tre mesi un saldo a favore del creditore di almeno 350 franchi. Questo importo si rifà a una proposta formulata nella procedura di consultazione, segnatamente dalla Commissione federale del consumo. Coincide con l'ammontare del credito che deve essere raggiunto affinché un credito al consumo sia disciplinato, sia in base al diritto vigente sia in base al diritto proposto, dalla legge sul credito al consumo (art. 6 cpv. 1 lett. f LCC). Il disegno, proponendo di equiparare le carte di credito e le carte-cliente, va incontro ai creditori che nella procedura di consultazione hanno espresso la richiesta di non dover notificare i crediti fino a 10 000 franchi. Questa proposta dispensa, anche nel caso delle carte-cliente, dall'esame della capacità di credito eseguito, secondo le disposizioni degli articoli 15b e 15c, prima della conclusione di ogni affare, come esigeva invece l'avamprogetto.

215.5 Articolo 15e

Il creditore che omette di esaminare, conformemente agli articoli 15c o 15d, la capacità di credito del partner contrattuale oppure che effettua un tale esame in maniera imperfetta non si rende con ciò né colpevole dal profilo penale né responsabile sul piano civile (non deve quindi un risarcimento). Quando tuttavia il creditore violi in modo grave le disposizioni sulla capacità di credito, perde l'ammontare del credito concesso, compresi gli interessi e le spese. Il capoverso 1 chiarisce quindi che il consumatore non è tenuto a rimborsare oltre il credito. Questi può nel contempo pretendere, in virtù delle norme sull'arricchimento indebito, la restituzione degli importi già versati.

Il capoverso 2 prevede una sanzione meno grave nel caso di una violazione lieve dei disposti sull'esame della capacità di credito. Il creditore è in questo caso trattato come se non avesse osservato una disposizione di forma al momento della conclusione del contratto: egli perde soltanto gli interessi e le spese ma non l'importo del credito (art. 11 cpv. 2 LCC). Detto importo va rimborsato nel modo previsto dal contratto; il contratto non essendo nullo non vi è ragione di applicare per analogia l'articolo 11 capoverso 2 e 3 LCC.

La legge lascia alla prassi il compito di distinguere fra i casi in cui si applica il capoverso 1 e quelli in cui si applica il capoverso 2. Ciò nonostante va precisato che una violazione del dovere di esame ai sensi dell'articolo 15c è più grave della lesione dell'obbligo di notifica prescritto all'articolo 15b. La legge sul credito al consumo non può infatti avere per effetto la ricompensa del consumatore quando il creditore abbia ommesso di informare a tempo la Centrale d'informazione sul credito al consumo del credito da lui accordato. Comminando anche in questo caso almeno la perdita degli interessi e delle spese, si vuole sanzionare il creditore che con il suo comportamento negligente ha accettato il rischio che il consumatore assumesse un ulteriore credito vietato. Il creditore si trova in questo caso in una situazione paragonabile a quella dell'automobilista che non osserva il segnale rosso. Costui è in effetti oggetto di sanzione senza che si debba sapere se ha concretamente messo in pericolo o addirittura ferito altri utenti della strada.

La severità delle sanzioni e la fondatezza dei criteri che comportano la perdita del credito, degli interessi e dei costi o soltanto degli interessi e dei costi hanno suscitato critiche nella procedura di consultazione. È stato proposto che, in caso di errore del creditore, ci si accontenti della perdita degli interessi e dei costi, ma che negli altri casi si applichi soltanto il diritto di sorveglianza – ad esempio mediante il ritiro dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio – nei confronti dei creditori che trascurano i loro obblighi. Questa proposta non è stata accolta, perché i Cantoni, da

parte loro, hanno espresso il desiderio di mantenere la loro attività di sorveglianza entro limiti ragionevoli.

La soluzione proposta non significa ovviamente che il creditore che si rende conto del suo errore, dopo la conclusione del contratto, ma prima del versamento del credito, sia tenuto a pagare il credito al consumo. In virtù dell'articolo 82 CO egli può rifiutare di farlo. La questione se il creditore rimanga ciò nonostante tenuto a garantire il credito nel limite massimo previsto dalla legge è lasciata alla libera disposizione delle parti le quali possono avere regolato questo aspetto per via contrattuale; in assenza di convenzione al riguardo questo problema concerne la volontà ipotetica delle parti (art. 20 cpv. 2 CO).

215.6 Articolo 15f

Il capoverso 1 stabilisce il principio che il creditore può attenersi alle informazioni del consumatore relative alle fonti di reddito e agli obblighi finanziari. La legge non lo obbliga a effettuare indagini proprie. I consumatori che presentano un'immagine erranea della loro affidabilità creditizia mediante informazioni false non meritano di essere protetti dalla legge²⁰; non è escluso che siano persino punibili. Fatta questa premessa, risulta superfluo sancire nella legge sul credito al consumo un obbligo che vincola i consumatori a fornire indicazioni veritiere.

Secondo il capoverso 2, il principio sancito al capoverso 1 conosce due eccezioni. Il creditore non può attenersi alle informazioni del consumatore se queste sono in contraddizione con i dati forniti dalla Centrale d'informazione sul credito al consumo. Il creditore che dovesse fare affidamento su informazioni fantasiose o addirittura le provocasse per fare apparire il consumatore capace di credito, commetterebbe abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC).

Non a torto, nella procedura di consultazione si è attirata l'attenzione sul fatto che la soluzione proposta non tiene sufficientemente conto del fatto che i crediti al consumo sarebbero spesso stipulati in una certa situazione di costrizione psicologica. Il capoverso 3 cerca di tenere conto di questa obiezione, stabilendo che, se dubita delle indicazioni fornitigli dal consumatore, il creditore deve richiedere documenti ufficiali e/o privati. Si fa riferimento in particolare a un estratto del registro delle esecuzioni o a un certificato di salario. Per la maggior parte dei creditori non ne deriva un onere supplementare rilevante, dato che già oggi consultano i relativi documenti prima di accordare un credito al consumo.

216 Sezione 5a, Articolo 17a

L'articolo 17a tratta la mediazione di credito. Il capoverso 1 prescrive che il consumatore non deve in alcun caso un'indennità all'intermediario. Questa norma si applica tuttavia unicamente se l'intermediazione è esercitata a titolo professionale (cfr. ambito d'applicazione personale della legge all'art. 3a). La soluzione proposta si fonda sull'idea che spetta al creditore indennizzare l'intermediario delle sue spese. Si

²⁰ Analisi circostanziata in Martin Killias/André Kuhn, Schuldverhaft für Kreditkarten-Schulden? Versuch einer verfassungskonformen Auslegung von Art. 148 rev. StGB, in: Strafrecht und Öffentlichkeit, Festschrift für Jörg Rehberg zum 65. Geburtstag, Hrsg. Andreas Donatsch/Niklaus Schmid, Zurich 1996, pag. 189 segg.; Grace Schild Trappe, Zum neuen Straftatbestand des Check- und Kreditkartenmissbrauchs, art. 148 CP in relazione con un'osservazione alla DTF 122 IV 149, ZBJV 1997 1 segg.

è rinunciato a prescrizioni più estese riguardanti la tutela dell'intermediario contro il creditore (o viceversa).

Il capoverso 2 precisa che le spese del creditore per le attività dell'intermediario fanno parte integrante del costo totale del credito. Esse devono pertanto formare parte integrante del tasso annuo (effettivo globale) e non possono essere addebitate separatamente al consumatore (art. 4 e 17 LCC).

217 Sezione 7

217.1 Articolo 19

Ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 LCC la Confederazione disciplina esaustivamente i contratti di credito al consumo. Questo disposto rimane invariato. Mediante la circostanziata regolamentazione del contratto di credito al consumo proposta, tale norma acquista ora vero significato. Dal disposto deriva il divieto per i Cantoni di elaborare altre norme sulla protezione del consumatore (art. 2 Disp. trans. combinato con art. 64 e 31^{sexies} Cost.). È ad esempio escluso che i Cantoni fissino un tasso d'interesse massimo inferiore a quello prescritto dal Consiglio federale (art. 10b cpv. 1). Il carattere esaustivo della legge sul credito al consumo impedisce pure che i Cantoni appoggino le relative disposizioni sull'articolo 3 capoverso 2 lettera c della LF del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI; RS 943.02).

217.2 Articolo 19a

Il capoverso 1 fa obbligo ai Cantoni di subordinare ad autorizzazione l'attività, esercitata a titolo professionale, di concessione e mediazione di crediti al consumo. Secondo il capoverso 2 è competente a rilasciare l'autorizzazione il Cantone nel quale il creditore o l'intermediario ha la sede. Se il creditore o l'intermediario di credito non ha sede in Svizzera, l'autorizzazione è rilasciata dal Cantone nel quale il creditore o l'intermediario ha l'intenzione di esercitare la sua attività a titolo principale. Il creditore o l'intermediario titolare di un'autorizzazione concessa da un Cantone può esercitare l'attività anche negli altri Cantoni, conformemente all'articolo 2 capoversi 1 e 3 della LMI.

Ai sensi del capoverso 3 lettera a un'autorizzazione non è necessaria quando il creditore oppure l'intermediario sia soggetto alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio (RS 952.0). Un'altra eccezione, secondo il capoverso 3 lettera b, riguarda le persone che accordano o mediano crediti che servono al finanziamento di loro beni o servizi. Ne consegue che, soprattutto i grandi magazzini che praticano vendite per acconti essenzialmente disciplinate dalla legge sul credito al consumo non necessitano di autorizzazioni cantonali.

217.3 Articolo 19b

Un obbligo di autorizzazione ha ragione di esistere soltanto se vi siano premesse chiare e applicabili. Nella procedura di consultazione è stato richiesto di introdurre le premesse necessarie per l'autorizzazione nella stessa legge sul credito al consumo e non di delegare questo compito ai Cantoni o al diritto cantonale. Il capoverso 1 risponde a tale richiesta. Facendo riferimento a proposte attualmente al centro di dibattiti in Germania (cfr. Entwurf eines Gesetzes zur Ausübung der Tätigkeit als Fi-

nanzdienstleistungsvermittler und als Versicherungsvermittler sowie zur Errichtung eines Beirats beim Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, BR-Dr 517/97), il rilascio di un'autorizzazione presuppone tre condizioni: il richiedente deve avere una situazione patrimoniale ordinata (lett. a), deve possedere le conoscenze commerciali e tecniche necessarie all'esercizio dell'attività soggetta ad autorizzazione (lett. b), e infine deve provare di disporre di un'adeguata assicurazione di responsabilità professionale (lett. c).

Se l'autorizzazione è rilasciata a una società o a una persona giuridica, il capoverso 2 esige che tutte le persone che partecipano alla gestione degli affari possiedano le conoscenze e le attitudini menzionate nella lettera b.

Un'autorizzazione concessa può essere revocata, in particolare quando sia accertato che il creditore non si è ripetutamente conformato ai doveri derivanti dagli articoli 15b-15d. I Cantoni possono sottoporre a sanzioni l'esercizio senza autorizzazione dell'attività di creditore oppure di intermediario, come pure l'esercizio della medesima nonostante la revoca dell'autorizzazione. La situazione è dunque identica a quella delle altre attività professionali sottoposte ad autorizzazione.

Affinché il rilascio di autorizzazioni per la concessione di crediti e di intermediazione del credito svolte a titolo professionale possa essere unificata sul piano nazionale, il capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a concretizzare le condizioni d'autorizzazione secondo il capoverso 2. Si fa riferimento all'emanazione di un'ordinanza che si ispira a quella del 15 giugno 1992 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati (RS 221.302).

22 Modifica del Codice delle obbligazioni

221 Articolo 162 capoverso 2

L'articolo 162 capoverso 2 CO contiene un'indicazione sulla vendita a pagamento rateale. Quest'ultima diviene priva di oggetto in seguito allo stralcio delle pertinenti disposizioni contenute nel Codice delle obbligazioni (art. 226a-226m).

222 Articoli 226a-226m

Le norme speciali di cui necessita il diritto sul contratto di vendita a pagamento rateale figurano ora nella legge sul credito al consumo. Si può di conseguenza rinunciare agli articoli 226a-226d e 226f-226m CO senza pregiudicare la protezione del consumatore. Già oggi i disposti sulla vendita a pagamento rateale si applicano in maniera molto limitata quando la merce non sia stata acquistata a scopo privato (art. 226m cpv. 4 CO). Anche da questo profilo non s'impone più l'esistenza di norme speciali nel Codice delle obbligazioni.

223 Articolo 227a

La portata pratica delle vigenti disposizioni sulla vendita a rate anticipate (art. 227a-227i e 228 CO) è molto limitata²¹. Non è tuttavia pensabile rinunciarvi. Contrariamente alla vendita a pagamento rateale, la legge sul credito al consumo non offre

²¹ Cfr. per tutti Bernd Stauder, Kommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht, Bd I, Art. 1-529, 2. ed. Basilea 1996, N. 3 ad Art. 227 a-228.

garanzie per la protezione dei consumatori almeno equivalenti a quelle assicurate oggi dai disposti sulla vendita a rate anticipate. Non è dunque escluso che l'abrogazione di queste ultime disposizioni dia nuovamente luogo agli abusi che avevano indotto il legislatore ad agire nel 1962. Nel quadro della revisione della legge federale sull'esecuzione e il fallimento (art. 227b cpv. 3 CO; RU 1995 1310), i disposti sul contratto di vendita a rate anticipate sono stati recentemente oggetto di una leggera modifica.

Il diritto sul contratto di vendita a pagamento anticipato va modificato soltanto nella misura necessaria ad evitare contraddizioni d'apprezzamento ingiustificate o lacune che risulteranno in seguito all'abrogazione dei disposti sulla vendita a pagamento rateale. Il compratore deve ora dichiarare la rinuncia a concludere il contratto entro sette giorni, come nel caso dell'articolo 11a LCC. Oggi questo termine è di cinque giorni (art. 227a cpv. 2 n. 7 CO).

224 Articolo 227c

Ai sensi dell'articolo 227c capoverso 2 CO il venditore può consegnare la cosa al compratore unicamente se sono osservati i disposti sul contratto di vendita a pagamento rateale. Si fa con ciò riferimento all'obbligo del compratore, secondo il diritto vigente, di effettuare un versamento iniziale di un quarto del prezzo di vendita a contanti²². Rinunciando nell'ambito del diritto sulla vendita a rate anticipate al corrispondente disposto – esso può venire sempre facilmente eluso con ricorso al credito – nell'articolo 227c capoverso 2 CO non vi è più motivo né di un rinvio al contratto di pagamento rateale né di prevedere un obbligo di effettuare un versamento minimo iniziale specifico per il contratto di vendita a rate anticipate. L'articolo 227c capoverso 3 CO va adattato in conseguenza.

225 Articolo 227h

Rinviando all'articolo 226i capoversi 1 e 2 CO, i vigenti capoversi 2 e 4 dell'articolo 227h CO si riferiscono a due disposizioni relative alla vendita a pagamento rateale, abrogate o sostituite con la revisione proposta. Per non mutare materialmente nulla della situazione esistente, si propone di riprendere testualmente le disposizioni abrogate della vendita a pagamento rateale in quelle della vendita a pagamento anticipato.

226 Articolo 228

Il vigente articolo 228 CO prevede che diversi disposti sul contratto di vendita a pagamento rateale si applichino pure al contratto di vendita a rate anticipate. Atteso che queste norme con la proposta revisione del Codice delle obbligazioni vengono a cadere bisogna ora rinviare ai relativi disposti della legge sul credito al consumo. Va osservato che si apre la possibilità di chiedere una moratoria al giudice sia nella vendita a rate anticipate sia nella vendita a pagamento rateale poiché questa possibilità è ora prevista nella procedura di appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (art. 333-336 LEF). Si dovrebbe pertanto rinunciare a tale possibilità sia nel contratto di pagamento a rate anticipate, sia nel contratto di pagamento rateale.

²² Cfr. Hans Giger, *Kommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht*, Articoli 1-529, Basilea 1992 N. 3 ad Art. 227c.

Si è pure rinunciato a sottoporre ad autorizzazione l'attività di venditore o di intermediario quando si tratta di vendita a rate anticipate perché la portata economica ridotta di questo genere di vendita non giustifica un tale controllo statale.

Diventa infine privo d'oggetto l'attuale articolo 228 capoverso 2 CO, in virtù del quale le norme sulla vendita a rate anticipate sono applicabili per analogia alla vendita a pagamento rateale quando il termine di consegna supera un anno oppure è indeterminato e il compratore deve effettuare pagamenti prima della fornitura del bene.

23 Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale

La legge federale contro la concorrenza sleale fa più volte riferimento alle disposizioni del Codice delle obbligazioni relative al contratto a pagamenti rateali (art. 3 lett. k-m e art. 4 lett. d LCSI). Queste disposizioni devono ora essere adattate sotto il profilo redazionale al fatto che in futuro la legge sul credito al consumo regola siffatti negozi giuridici, con conseguente stralcio delle relative disposizioni speciali del Codice delle obbligazioni (art. 226a-226m).

3 Conseguenze finanziarie ed effetti sul piano personale

La legge sul credito al consumo è per l'essenziale una legge di diritto privato la cui esecuzione di principio non necessita dell'intervento dello Stato, ad eccezione dell'intervento dei tribunali in caso di controversia. Un onere supplementare ridotto sorgerà tuttavia per i Cantoni che, in virtù della legge sul credito al consumo (art. 19 cpv. 2), ove non l'avessero già fatto finora, dovranno sottoporre ad autorizzazione l'attività di concessione di crediti o d'intermediazione di credito in materia. La Confederazione da parte sua dovrebbe assumere un compito più importante qualora si rivelasse impossibile istituire su base privata la Centrale d'informazione sul credito al consumo (art. 15a). Sul piano finanziario ciò non avrebbe tuttavia effetti negativi per la Confederazione perché essa potrebbe fatturare le prestazioni fornite (art. 15b-15d), come ha già fatto per il registro di commercio.

La riduzione del numero delle persone indebitate a seguito di crediti al consumo implica pure minori spese sociali e perdite fiscali. A questo proposito è notorio che i pagamenti allo Stato sono i primi ad essere sospesi in caso di difficoltà finanziarie. I Comuni in particolare dovrebbero pure trarre benefici da una migliore protezione dei consumatori.

4 Programma di legislatura

Il Consiglio federale in occasione delle deliberazioni sulla legge dell'8 ottobre 1993 sul credito al consumo ha annunciato che un progetto di legge più ampio in materia era in via di elaborazione (Boll. Uff. St 1993 395 e 703) e l'ha confermato nel rapporto sul programma di legislatura 1995-1999 (FF 1996 II 281).

5 Rapporto con il diritto europeo

La vigente legge sul credito al consumo risponde alle esigenze della direttiva n. 87/102/CEE del 22 dicembre 1986 «sull'allineamento delle disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo» (GU n. L 42 del 12.2.1987, pag. 48), riveduta dalla direttiva n. 88/90/CEE del 22.2.1990 (GU n. L 61 del 10.3.1990, pag. 14). Prescindendo dal fatto che il diritto svizzero – ovviamente – non contiene un rinvio formale al diritto europeo, è anche in accordo con la direttiva 98/7/CE del 16 febbraio 1998 (GU. N. L. 101 dell'1.4.1998, p. 17). Questa direttiva, che dovrà essere posta in vigore dagli Stati membri il 1° aprile del 2000, esige che il tasso annuale effettivo sia calcolato obbligatoriamente in base alla formula riportata in allegato alla direttiva. Nel diritto svizzero ciò avviene già oggi (art. 16 cpv. 1 LCC e allegato [formula per il calcolo del tasso annuale effettivo]).

Ai sensi dell'articolo 15 della direttiva no. 87/102/CEE, i membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo possono adottare o conservare le disposizioni più rigorose sulla protezione dei consumatori tenuto conto degli obblighi che incombono loro in virtù del trattato. Mediante la revisione qui proposta la Svizzera ha fatto uso di questa possibilità.

6 Basi giuridiche

61 Costituzionalità

Il disegno trova la base, come la vigente legge sul credito al consumo, negli articoli 31^{sexies} e 64 Cost. La legge sul credito al consumo qui proposta contiene limitazioni della libertà di commercio e d'industria (art. 31 Cost.). Come già confermato a più riprese dal Tribunale federale, esse sono, insieme ad analoghe leggi cantonali, nell'interesse pubblico e proporzionate (DTF 120 Ia 229 segg., 120 Ia 286 segg., DTF 119 Ia 59 segg.).

62 Delega di competenze legislative

Il disegno delega al Consiglio federale la competenza di fissare un tasso d'interesse massimo per i crediti al consumo (art. 10b) e di precisare le condizioni d'autorizzazione per la concessione di crediti e di intermediazione del credito svolte a titolo professionale (art. 19b cpv. 3). Il Consiglio federale dovrebbe inoltre prendere l'iniziativa, se si rivelasse impossibile creare su base privata la Centrale d'informazione sul credito al consumo (art. 15a).

Non esistendo più un limite superiore per i crediti al consumo, il Consiglio federale perde la competenza di adeguare questo limite (art. 6 cpv. 1 lett. f combinato con il cpv. 4 LCC). Con l'abrogazione dell'articolo 226d capoverso 2 CO scompaie anche la base legale dell'ordinanza del 23 aprile 1975 concernente il pagamento rateale e la durata del contratto nella vendita a pagamento rateale (RS 221.211.43).

Legge federale sul credito al consumo

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 1998¹,
decreta:

I

La legge federale dell'8 ottobre 1993² sul credito al consumo è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² Sono considerati contratti di credito al consumo anche:

- a. i contratti leasing che prevedono che l'assuntore del leasing assuma il rischio dell'eventuale perdita o dell'eventuale deterioramento della cosa;
- b. le carte di credito e le carte-cliente nonché i contratti di credito sotto forma di anticipo se vincolati a un'opzione di credito.

Art. 3a (nuovo) Intermediario di credito

Per intermediario di credito si intende ogni persona fisica o giuridica che, nell'esercizio delle sue attività commerciali o professionali, media un contratto di credito al consumo.

Art. 6 cpv. 1 lett. a, c, f nonché cpv. 2-4

¹ La presente legge non si applica:

- a. ai contratti di credito o alle promesse di credito direttamente o indirettamente garantiti da pegno immobiliare;
- c. *Abrogato*
- f. ai contratti di credito per importi inferiori a 350 franchi;

^{2 e 3} *Abrogati*

⁴ Il Consiglio federale può adeguare alle mutate circostanze l'importo di cui al capoverso 1 lettera f.

1 FF 1999 2697

2 RS 221.214.1

Art. 7

Abrogato

Art. 8 cpv. 2 lett. h e k (nuovo)

² Il contratto deve contenere:

- h. il diritto di revoca e il termine di revoca (art. 11a);
- k. la parte pignorabile del reddito posto alla base dell'esame della capacità creditizia (art. 15c cpv. 2). I dettagli possono essere fissati in un documento separato dal contratto di credito al consumo. Esso costituisce parte integrante del contratto.

Art. 10 cpv. 1 e 2

¹ Qualora un istituto di credito o finanziario conceda un credito sotto forma di anticipo su conto corrente, il contratto deve avere la forma scritta e fornire indicazioni su:

- a. il limite massimo del credito;
- b. il tasso d'interesse annuo, gli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto e le condizioni a cui essi potranno essere modificati;
- c. le modalità secondo cui è ammessa la risoluzione del contratto.

² *Abrogato*

Art. 10a (nuovo) Consenso del coniuge e del rappresentante legale; esclusione della responsabilità solidale

¹ Ove il consumatore sia persona coniugata, per la validità del contratto di credito al consumo è richiesto il consenso scritto del coniuge. Il consenso non è necessario nel caso previsto dall'articolo 10 capoverso 4. È esclusa una rivendicazione solidale contro entrambi i coniugi per il medesimo credito al consumo.

² Ove il consumatore sia persona minorenni, per la validità del contratto di credito al consumo è richiesto il consenso scritto del rappresentante legale.

³ Nei due casi, il consenso deve essere dato al più tardi quando il consumatore firma il contratto. Qualora non possa ottenere o gli sia negato senza validi motivi il consenso, di cui al capoverso 1, il coniuge può rivolgersi al giudice preposto alla protezione dell'unione coniugale.

Art. 10b (nuovo) Tasso d'interesse massimo

¹ Il Consiglio federale fissa il tasso massimo d'interesse ammesso giusta l'articolo 8 capoverso 2 lettera b.

² In tale ambito esso tiene conto sia di considerazioni di politica sociale sia anche dell'interesse dei creditori a continuare a gestire la concessione di crediti al consumo in modo redditizio.

Art. 11 cpv. 1

¹ La violazione degli articoli 8, 9 e 10 capoversi 1 e 4 lettera a nonché degli articoli 10a e 10b capoverso 1 comporta la nullità del contratto di credito.

Art. 11a (nuovo) Diritto di revoca

¹ Il consumatore può revocare entro sette giorni per scritto la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione. Non è dato diritto di revoca nel caso previsto dall'articolo 10 capoverso 4.

² Il termine di revoca decorre dal momento in cui il consumatore riceve un esemplare del contratto giusta l'articolo 8 capoverso 1. Il termine è osservato se la dichiarazione di revoca è consegnata alla posta il settimo giorno.

³ Qualora il credito sia stato versato già prima della revoca del contratto, si applica l'articolo 11 capoversi 2 e 3. In caso di acquisto a rate o di fornitura di un servizio a credito è applicabile l'articolo 40f del Codice delle obbligazioni³.

Art. 12a (nuovo) Mora

¹ Qualora versamenti di rate, che ammontano ad almeno un quarto dell'importo netto del credito rispettivamente del prezzo in contanti, siano impagati, il creditore può recedere dal contratto.

² L'interesse moratorio non deve superare l'interesse convenuto per il credito al consumo (art. 8 cpv. 2 lett. b).

Sezione 4a: Esame della capacità creditizia

Art. 15a (nuovo) Centrale d'informazione per il credito al consumo

¹ I creditori istituiscono un organo comune (Centrale d'informazione per il credito al consumo). Esso elabora i dati che gli pervengono nell'ambito degli articoli 15b e 15d capoverso 3.

² Gli statuti della Centrale d'informazione per il credito al consumo devono essere approvati dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. Essi disciplinano in particolare:

- a. la responsabilità in materia di trattamento dei dati;
- b. le categorie dei dati da registrare e la durata della loro conservazione;
- c. i diritti di accesso e di trattamento;
- d. la collaborazione con terzi coinvolti;
- e. la sicurezza dei dati.

³ La Centrale d'informazione per il credito al consumo è un organo federale ai sensi dell'articolo 3 lettera h della legge federale sulla protezione dei dati⁴.

³ RS 220

⁴ RS 235.1

⁴ Il Consiglio federale può impartire ai creditori un termine entro il quale va istituito l'organo comune. Qualora tale organo comune non sia istituito o sia più tardi sciolto, il Consiglio federale istituisce la Centrale d'informazione per il credito al consumo.

Art. 15b (nuovo) Obbligo di notifica

¹ Il creditore deve notificare alla Centrale d'informazione per il credito al consumo i crediti al consumo da lui concessi.

² Esso deve parimenti notificare alla Centrale d'informazione per il credito al consumo i versamenti di rate scaduti, che comportano almeno un quarto dell'importo netto del credito rispettivamente del prezzo in contanti (art. 12a).

³ La Centrale d'informazione per il credito al consumo regola negli statuti o in un regolamento fondato sugli stessi, i dettagli concernenti contenuto, forma e momento della notifica.

Art. 15c (nuovo) Esame della capacità creditizia

¹ Prima della conclusione del contratto, il creditore esamina, ai sensi dell'articolo 15f, la capacità creditizia del consumatore.

² Il consumatore è ritenuto capace di credito quando è in grado di rimborsare il credito al consumo senza gravare la parte impignorabile del reddito giusta l'articolo 93 capoverso 1 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento⁵. Non si tiene conto del patrimonio nella valutazione della capacità di credito.

³ La parte pignorabile del reddito è determinata in base alle direttive sul calcolo del minimo esistenziale del Cantone di domicilio del consumatore. In ogni caso nel corso dell'accertamento occorre tenere conto:

- a. della pigione effettivamente dovuta;
- b. delle imposte dovute in base alla tabella dell'imposta alla fonte;
- c. degli obblighi notificati presso la Centrale d'informazione per il credito al consumo.

⁴ Nella valutazione della capacità creditizia occorre presupporre un ammortamento del credito al consumo entro 24 mesi, anche qualora per contratto sia stata stipulata una durata maggiore. Ciò vale anche per crediti al consumo precedenti, nella misura in cui non siano ancora stati rimborsati.

Art. 15d (nuovo) Conti coperti da carta di credito o da carta-cliente nonché crediti sotto forma di anticipo su conto corrente

¹ Il limite di credito concesso nell'ambito di un conto coperto da carta di credito o da carta-cliente o di un credito sotto forma di anticipo su conto corrente va adeguato alla situazione economica del consumatore. A tale riguardo occorre tenere conto dei crediti al consumo notificati alla Centrale d'informazione per il credito al consumo.

⁵ RS 281.1

² L'esame della capacità creditizia previsto dal capoverso 1 va ripetuto, se il creditore o l'azienda che rilascia carte di credito dispone di informazioni secondo le quali la situazione economica del consumatore è peggiorata, il più tardi però trascorsi cinque anni.

³ Qualora un conto coperto da carta di credito o da carta-cliente o un credito sotto forma di anticipo su conto corrente presenti durante più di tre mesi un saldo a suo favore, di almeno 350 franchi, il creditore deve notificare l'importo scoperto alla Centrale d'informazione per il credito al consumo.

Art. 15e (nuovo) Sanzioni

¹ Se viola in modo grave le disposizioni degli articoli 15c o 15d, il creditore perde l'importo del credito concesso, compresi gli interessi e le spese. Il consumatore può esigere la ripetizione delle prestazioni già fornite, in virtù delle norme sull'indebito arricchimento.

² Se viola l'articolo 15b o, in modo lieve, gli articoli 15c o 15d, il creditore perde unicamente gli interessi e le spese.

Art. 15f (nuovo) Rilievo delle indicazioni forniti dal consumatore

¹ Il creditore può fare affidamento sulle indicazioni fornite dal consumatore in merito alle fonti di reddito e agli obblighi finanziari (art. 15c cpv. 1 e 2) o alla situazione economica (art. 15d cpv. 1).

² Sono fatte salve le indicazioni manifestamente inesatte o in contraddizione con i dati di cui dispone la Centrale d'informazione per il credito al consumo.

³ Qualora dubbi dell'esattezza delle indicazioni fornite dal consumatore, il creditore deve verificarne l'esattezza sulla base di pertinenti documenti ufficiali o privati, quali l'estratto del registro delle esecuzioni o di un certificato di salario.

Sezione 5a: Mediazione di credito

Art. 17a (nuovo)

¹ Il consumatore non deve indennità alcuna all'intermediario del credito per la mediazione di un credito al consumo.

² Le spese del creditore per la mediazione di un credito sono parte integrante del costo totale del credito (art. 4 e 17 cpv. 1); esse non possono essere esposte separatamente a carico del consumatore.

Art. 19 **Regolamentazione conclusiva**

Attuale capoverso 1

Art. 19a (nuovo) Obbligo di autorizzazione

¹ I Cantoni subordinano concessione e mediazione di crediti al consumo all'obbligo di autorizzazione.

² Il Cantone nel quale il creditore o l'intermediario ha eletto sede è competente per il rilascio dell'autorizzazione. Qualora il creditore o l'intermediario non abbia sede in Svizzera, l'autorizzazione è rilasciata dal Cantone sul territorio del quale il creditore o l'intermediario intende esercitare principalmente la sua attività. L'autorizzazione rilasciata da un Cantone vale per tutta la Svizzera.

³ Nessuna autorizzazione in virtù del capoverso 2 è necessaria qualora il creditore o l'intermediario:

- a. sia soggetto alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio⁶;
- b. conceda o medi crediti al consumo per il finanziamento dell'acquisto dei suoi beni o la richiesta dei suoi servizi.

Art. 19b (nuovo) Condizioni di rilascio dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata se il richiedente:

- a. è affidabile e vive in condizioni economiche ordinate;
- b. possiede le necessarie conoscenze e attitudini economiche e tecniche, necessarie all'esercizio dell'attività;
- c. dispone di un'adeguata assicurazione di responsabilità professionale.

² L'autorizzazione è rilasciata alle società e alle persone giuridiche soltanto se tutti i membri della direzione posseggono le conoscenze e le attitudini menzionate nella lettera b.

³ Il Consiglio federale disciplina in un'ordinanza i dettagli inerenti alle condizioni di rilascio dell'autorizzazione di cui al capoverso 2.

·II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica di altre leggi federali

1. Il Codice delle obbligazioni⁷ è modificato come segue:

Art. 162 cpv. 2

Abrogato

Art. 226a-226d e 226f-226m

Abrogati

Art. 227a cpv. 2 n. 7

² Il contratto di vendita a rate anticipate richiede per la sua validità la forma scritta e deve menzionare:

7. il diritto del compratore di dichiarare, entro sette giorni, che rinuncia a concludere il contratto.

Art. 227c cpv. 2 e 3

² *Abrogato*

³ Il compratore che ha acquistato più cose o si è riservato il diritto di scelta, può, se le cose non costituiscono un complesso, chiedere che gli siano rimesse mediante consegne parziali. Qualora il prezzo di vendita non sia interamente pagato, il venditore può essere tenuto a eseguire delle consegne parziali, soltanto se gli rimanga, come sicurezza, il 10 per cento del saldo.

Art. 227h cpv. 2 e 4

² Qualora il venditore receda da un contratto concluso per un tempo non superiore a un anno, può pretendere dal compratore soltanto un equo interesse del capitale e un'indennità per il deprezzamento della merce avvenuto dopo la conclusione del contratto. Un'eventuale pena convenzionale non può superare il 10 per cento del prezzo di vendita a contanti.

⁴ Quando la merce sia già stata consegnata, ciascuna parte è tenuta a restituire le prestazioni ricevute. Il venditore ha inoltre diritto a un'equa pigione per l'uso della cosa e a un'indennità per il deperimento straordinario della stessa. Egli non può tuttavia pretendere più di quanto avrebbe ricevuto se il contratto fosse stato adempiuto per tempo.

Art. 228

6. Applicazione della legge sul credito al consumo

Le seguenti disposizioni, applicabili al contratto di credito al consumo, della legge federale dell'8 ottobre 1993⁸ sul credito al consumo, valgono anche per la vendita a rate anticipate:

- a. art. 10a (consenso del coniuge o del rappresentante legale; esclusione della responsabilità solidale);
- b. art. 11a (diritto di revoca);
- c. art. 13 (eccezioni del consumatore);
- d. art. 14 (pagamento e garanzia a mezzo di cambiali);
- e. art. 15 (esecuzione difettosa del contratto d'acquisto).

2. La legge federale contro la concorrenza sleale⁹ è modificata come segue:

Art. 3 lett. k-m

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

- k. omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente l'ammontare netto del credito, il costo totale del credito e il tasso annuo effettivo globale;
- l. omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo volto a finanziare beni e servizi, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente il prezzo in contanti, il prezzo previsto dal contratto di credito e il tasso annuo effettivo globale;
- m. offre o conclude, nell'ambito di un'attività d'affari, un contratto di credito al consumo o una vendita a rate anticipate, utilizzando moduli contrattuali che contengono indicazioni incomplete o inesatte su l'oggetto del contratto, il prezzo, le condizioni di pagamento, la durata del contratto, il diritto di revoca o di disdetta del cliente o sul diritto di costui al pagamento anticipato del debito residuo.

Art. 4 lett. d

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

- d. incita il compratore o creditore che ha concluso una vendita a rate anticipate o un contratto di credito al consumo, a revocare il contratto oppure il compratore che ha concluso una vendita a rate anticipate, a disdirlo, per stipulare il contratto con lui.

1320

⁸ RS 221.214.1; RU ... (FF 1999 ...)

⁹ RS 241

Messaggio concernente la modifica della legge federale sul credito al consumo del 14 dicembre 1998

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1999
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	18
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	98.078
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	11.05.1999
Date	
Data	
Seite	2697-2740
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 656

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.